



I CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA
La legislazione regionale
di recepimento
dell'art. 23 del decreto legislativo 114/98

*Studio a cura
del Servizio Politiche per il Commercio e i Servizi*

Indice

Premessa

Parte prima – Schede regionali

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Provincia Autonoma di Trento
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto

Parte seconda – Appendice Normativa

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Provincia Autonoma di Trento

Premessa

La Riforma del Commercio, disciplinata dal decreto legislativo n. 114 del 1998, indica tra le principali finalità che intende perseguire l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva.

Per il raggiungimento di questi obiettivi, il decreto 114 prevede - all'articolo 23 - uno strumento mirato: i Centri di Assistenza Tecnica (CAT).

A questi organismi associativi – che possono essere costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale o da altri soggetti attivi nel settore commercio – il Decreto affida tre ordini di funzioni:

- attività di assistenza tecnica, formazione e aggiornamento in numerose materie, quali l'innovazione tecnologica e organizzativa, la gestione economica e finanziaria di impresa, l'accesso ai finanziamenti, compresi quelli comunitari, la sicurezza e la tutela dei consumatori, la tutela dell'ambiente e l'igiene e la sicurezza sul lavoro;
- attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
- attività affidate dalle pubbliche amministrazioni al fine di facilitare i rapporti tra P.A. e imprese utenti.

Si tratta di ambiti di attività che offrono grandi opportunità di intervento, la cui piena valorizzazione contribuirebbe a configurare i CAT quali veri e propri strumenti dello sviluppo economico locale, da affiancare e collegare ad altre realtà presenti sul territorio (agenzie di sviluppo, sportelli unici per le attività produttive, patti territoriali etc.).

Allo stato attuale, tutte le Amministrazioni regionali (ad eccezione della Sardegna e, per le province autonome, di Bolzano) hanno provveduto, sulla base della delega loro conferita dal decreto 114, a definire nel dettaglio le modalità di funzionamento dei centri di Assistenza tecnica, la loro organizzazione, le finalità, i requisiti e le autorizzazioni necessarie alla loro costituzione e funzionamento.

In questo quadro, il presente documento propone una ricognizione delle legislazioni regionali e dei relativi provvedimenti attuativi emanati dalle Regioni e dalle Province Autonome in materia di Centri di Assistenza Tecnica, allo scopo di fornire uno strumento di lavoro propedeutico alla realizzazione di una mappatura sul territorio nazionale dei CAT operanti, della loro organizzazione e delle funzioni da essi svolte.

Il documento si articola in due sezioni: la prima è costituita da schede regionali che riassumono attività, requisiti, autorizzazioni, controlli ed eventuali finanziamenti per il sostegno dei CAT; la seconda sezione contiene invece un'appendice normativa che riporta i testi delle leggi e dei provvedimenti regionali citati nelle schede.

ABRUZZO

Riferimenti normativi: L.R. 62/99, art. 26 e 27

DEFINIZIONE E ATTIVITÀ	REQUISITI	TERMINI SCADENZE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI	FINANZIAMENTI
<p>La finalità è quella di essere uno strumento per l'ammodernamento dell'apparato distributivo. Attività: assistenza tecnica, formazione aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria, accesso ai finanziamenti, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, certificazione di qualità</p>	<p>Possono essere costituiti , anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale a carattere nazionale, anche in collaborazione con le camere di Commercio e altri enti pubblici. In particolare i soggetti devono avere uno statuto da cui risulti svolgimento delle attività di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione; sede stabile in ambito provinciale e attrezzata; struttura organizzativa, formativa e di consulenza per livelli qualificati di prestazione; assistenza tecnica per 3 anni continuativi; almeno 50 rapporti di assistenza con aziende.</p>	<p>A seguito di bando la giunta, entro 60gg. dall'entrata in vigore della presente legge, riconosce e autorizza i Cat. Poi ogni 3 anni. La Giunta può revocare il riconoscimento o l'autorizzazione</p>	

BASILICATA

Riferimenti normativi: L.R. 19/99 art. 45; D.G.R. 556/00

DEFINIZIONE E ATTIVITÀ	REQUISITI	TERMINI SCADENZE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI	FINANZIAMENTI
<p>Attività: assistenza tecnica, formazione aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria, accesso ai finanziamenti, consulenza ed assistenza in materia di adempimenti e procedimenti amministrativi a carico delle imprese ai fini della trasparenza e semplificazione del rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, certificazione di qualità, consulenza, formazione e sviluppo del commercio elettronico, altre materie previste nello statuto.</p>	<p>I Cat possono essere costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale (per “maggiormente rappresentative “ si intendono quelle rappresentate presso il Cnel e, comunque, costituite e operanti nella Regione da almeno tre anni con adeguate strutture organizzative e sedi decentrate sul territorio. La maggiore rappresentatività è inoltre determinata dal numero dei seggi attribuiti a ciascuna associazione nell’ambito dei consigli provinciali delle camere di commercio). Possono inoltre far parte dei Cat: enti e società di formazione professionale; consorzi e cooperative fidi; enti pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico ed imprenditoriale; altri Cat costituiti dalla Regione; istituti di credito e società finanziarie; camere di commercio, anche attraverso la loro Unione regionale.</p>	<p>L’ autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale entro 180 giorni dalla presentazione della domanda, decorsi i quali si intende accolta. Entro il 30 giugno e il 30 novembre di ogni anno i Cat presentano all’ Assessorato commercio, rispettivamente, una relazione sull’attività svolta nell’inno precedente e il programma di attività per l’anno successivo.</p>	<p>La regione può sostenere le attività dei Cat autorizzati attraverso le disponibilità rinvenienti dal fondo ex art. 16, c. 1 legge 266/97, che può essere integrato con fondi regionali, nazionali e comunitari.</p>

Nota: Per il potenziamento delle proprie attività i Cat della Regione Basilicata possono stipulare convenzioni con società private di assistenza alle imprese, società di servizi al terziario, professionisti, docenti ed esperti.

CALABRIA

Riferimenti normativi: L.R. 17/99 art. 21; D.G.R. 3417/99;D.C.R. 408/00

DEFINIZIONE E ATTIVITÀ	REQUISITI	TERMINI SCADENZE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI	FINANZIAMENTI
<p>“Promuovere nelle imprese della distribuzione, in particolare nelle medie e piccole, la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendale al fine di ottenere le certificazioni di qualità e di elevarne il livello tecnologico”</p> <p>Attività: assistenza tecnica, formazione aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria, accesso ai finanziamenti, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, certificazione di qualità, formazione, promozione e sviluppo del commercio elettronico.</p>	<p>I Cat sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentative a livello provinciale o regionale o dalle camere di commercio, anche attraverso loro aziende speciali, o l’Unioncamere regionale (per “maggiormente rappresentative” si intendono quelle associazioni rappresentate nel Cnel o di rilevanza nazionale, o quelle presenti nei consigli provinciali delle camere di commercio o, comunque, quelle associazioni costituite e operanti nella Regione da almeno tre anni con adeguate strutture organizzative e sedi decentrate sul territorio). Possono inoltre essere costituiti dei Cat fra imprese commerciali costituite in consorzio ai sensi della L. 317/91 nonché dalle società consortili miste pubblico-private costituite ai sensi dell’art. 27 della stessa legge.</p> <p>Possono far parte dei Cat anche enti e società di formazione professionale; consorzi e cooperative fidi; enti pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico ed imprenditoriale; altri Cat costituiti dalla regione; istituti di credito e società finanziarie.</p>	<p>L’autorizzazione all’esercizio delle attività dei Cat viene rilasciata con deliberazione della Giunta regionale entro 120 giorni dalla presentazione della domanda. Entro il 31 maggio di ogni anno i Cat presentano all’assessorato competente una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.</p>	<p>La Regione può sostenere l’attività dei Cat attraverso gli strumenti previsti nella normativa regionale vigente in materia di finanziamenti alle imprese e attraverso i programmi attuativi di cui alla L. 226/97, art. 16, c. 1.</p>

CAMPANIA

Riferimenti normativi: L.R. 1/00 art. 21; D.G.R.2458/01

DEFINIZIONE E ATTIVITÀ	REQUISITI	TERMINI SCADENZE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI	FINANZIAMENTI
Attività: svolgono le loro attività anche a favore di imprese non iscritte ad associazioni di categoria	Costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale e da altri soggetti interessati e <i>comunque senza scopo di lucro</i>		

EMILIA ROMAGNA

Riferimenti normativi: L.R. 14/99 art. 15 e 18; D.G.R. 1800/99; D.G.R. 194/01, art. 2, 3 e 4

DEFINIZIONE E ATTIVITÀ	REQUISITI	TERMINI SCADENZE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI	FINANZIAMENTI
<p>Attività: assistenza tecnica, formazione aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria, accesso ai finanziamenti, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, certificazione di qualità, formazione, promozione e sviluppo commercio elettronico, informazione capillare sulle opportunità derivanti da leggi nazionali e regionali di sostegno al settore, indagini di mercato e banche dati, altre materie previste dallo statuto. In base al D.G.R. 194 anche azioni di rivitalizzazione e riqualificazione della rete distributiva, inclusa la promozione dei centri naturali.</p>	<p>Costituiti, anche in forma consortile, dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale o regionale ed eventualmente da altri soggetti interessati. I soggetti devono disporre di una rilevante presenza sul territorio (pluralità di strutture operative identificabili attraverso apposito marchio). I Cat costituiti dalle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali hanno priorità ai fini dell'autorizzazione regionale rispetto agli altri.</p>	<p>La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività del Cat deve essere presentata alla Giunta regionale. L'autorizzazione viene rilasciata con deliberazione della Giunta entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Entro il 31 maggio di ogni anno i Cat presentano alla regione una relazione sull'attività svolta.</p>	<p>La Regione sostiene i Cat attraverso strumenti previsti dalla normativa regionale e attraverso i programmi attuativi di cui alla legge 266/1997 per realizzare programmi di attività o progetti, in particolare, in base al D.G.R. 194, per la qualificazione e rivitalizzazione del sistema distributivo, (anche centri naturali), per interventi degli Enti Locali rivolti a questo fine e per assistere imprese che beneficino di finanziamenti ai fini suddetti.</p>

Nota: i programmi di attività presentati dalle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentativi hanno titolo di priorità nell'accesso ai finanziamenti.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Riferimenti normativi: L.R. 8/99 art. 10 e 11; L.R. 3/01 art. 4; D.P.G.R. 146/99 e
D.P.G.R. 256/99; D.G.R. 1490/00; D.P.G.R. 0188/00; D.G.R. 1064/01

DEFINIZIONE E ATTIVITÀ	REQUISITI	TERMINI SCADENZE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI	FINANZIAMENTI
Attività: assistenza tecnica, formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, corsi professionali per l'idoneità all'esercizio di vendita, gestione economica e finanziaria, accesso ai finanziamenti, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, certificazione di qualità e altre materie previste dallo statuto. Coordinamento con l'Osservatorio regionale del commercio.	Costituiti, anche in forma consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali rappresentative a livello provinciale o regionale.	I Cat sono autorizzati dalla Regione con modalità previste in apposita delibera della Giunta da approvare entro 365 giorni dall'entrata in vigore legge n 8/99.	Misure di finanziamento dovranno essere previste nella predetta deliberazione

LAZIO

Riferimenti normativi: L.R. 33/99 art. 5 e 6 e 7; D.G.R. 1422/01

DEFINIZIONE E ATTIVITÀ	REQUISITI	TERMINI SCADENZE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI	FINANZIAMENTI
<p>Attività: assistenza tecnica, formazione e aggiornamento professionale anche in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria, accesso ai finanziamenti, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, <i>prevenzione del fenomeno dell'usura</i>, certificazione di qualità, altre materie previste dallo statuto, attività amministrativa al fine di facilitare i rapporti tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti.</p>	<p>Possono essere costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative almeno a livello provinciale (e cioè presenti, con riferimento al settore commercio, nell'ambito dei consigli provinciali delle CCIAA) e da altri soggetti interessati. I soggetti devono avere i seguenti requisiti: sede legale ubicata nel territorio regionale; ambito provinciale dell'intervento e indicazione sportelli operativi nell'ambito provinciale; struttura organizzativa, formativa e di consulenza per livelli qualificati di prestazione; svolgimento di assistenza tecnica da almeno 3 anni in forma continuativa; almeno 50 rapporti di assistenza con aziende.</p>	<p>La regione bandisce delle selezioni dei soggetti che aspirano ad essere inseriti nell'<i>albo regionale dei centri specializzati nell'attività di assistenza tecnica</i> alle imprese della distribuzione. Tale albo è istituito con apposito atto deliberativo. La regione autorizza i Cat con validità triennale. La regione autorizza <i>comunque</i> i centri costituiti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, anche in deroga alle prescrizioni previste in materia di esperienza triennale di assistenza tecnica e di instaurazione di rapporti di assistenza con aziende.</p>	<p>La regione può finanziare l'avvio dei centri autorizzati con i fondi di cui alla L. 266/97 o con appositi stanziamenti a carico del bilancio regionale.</p>

LIGURIA

Riferimenti normativi: L.R. 19/99, art. 1 e 21; D.G.R. 29/99

DEFINIZIONE E ATTIVITÀ	REQUISITI	TERMINI SCADENZE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI	FINANZIAMENTI
Per facilitare il rapporto tra Regione e imprese.	Sono costituiti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale. Devono essere senza scopo di lucro. Le attività svolte devono essere quelle previste dall'art. 23 del D. Lgs. 114/98. Devono garantire una rilevante presenza sul territorio con varie strutture operative.	La Regione li autorizza entro 90 gg. dalla presentazione della domanda.	Fondo di cui all'art. 16, L. 266/97.

LOMBARDIA

Riferimenti normativi: L.R. 14/99, art. 9, 10, 11 e 15

DEFINIZIONE E ATTIVITÀ	REQUISITI	TERMINI SCADENZE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI	FINANZIAMENTI
<ul style="list-style-type: none">- Modernizzazione rete distributiva.- Assistenza tecnica e fiscale.- Formazione.- Gestione finanziaria di impresa.- Accesso ai finanziamenti.- Attività per la certificazione di qualità.- Tutela dei consumatori e dell'ambiente.- Igiene e sicurezza sul lavoro.	<ul style="list-style-type: none">- Ne fanno parte le associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale, le Cciao, le cooperative e i consorzi tra imprese, società a maggioranza pubblica, società consortili a partecipazione pubblica e società cooperative.- Nella domanda di autorizzazione devono essere indicati gli obiettivi e le finalità oltre alle risorse.	<p>Autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale con requisiti e documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none">- atto costitutivo del centro,- statuto,- relazione sugli obiettivi e finalità,- indicazione risorse possedute per lo svolgimento delle attività.	<p>Fondo di cui alla L. 266/97.</p> <p>La Giunta approva il piano finanziario e i tempi previsti per la realizzazione dell'intervento e ne verifica la coerenza con la L. 266/97 e con gli interventi svolti nell'anno precedente e i risultati raggiunti.</p>

MARCHE

Riferimenti normativi: L.R. 26/99, art. 39; L.R. 30/00, art. 30; D.G.R. 1726/01

DEFINIZIONE E ATTIVITÀ	REQUISITI	TERMINI SCADENZE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI	FINANZIAMENTI
Assistenza tecnica, formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica, gestione economica e finanziaria alle imprese del terziario commerciale. Accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.	Ne fanno parte le associazioni di categoria e altri soggetti interessati rappresentativi a livello provinciale costituiti anche in forma consortile. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei Cat per facilitare il loro rapporto con le imprese utenti.		Beneficiano di finanziamenti regionali.

MOLISE

Riferimenti normativi: L.R. 33/99, art. 19 e 34; D.G.R. 1808/99

DEFINIZIONE E ATTIVITÀ	REQUISITI	TERMINI SCADENZE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI	FINANZIAMENTI
Per gli scopi previsti nel decreto 114 e per facilitare rapporti tra amministrazione e imprese	Per iniziativa delle Associazioni provinciali maggiormente rappresentative o consortili presenti in almeno due Comuni e con almeno 200 associati nella Provincia, oppure con le Camere di Commercio e altri soggetti interessati.	Autorizzati dal direttore generale del commercio e iscritti nell'Albo regionale.	Presupposto per l'accesso ai finanziamenti è l'iscrizione all'Albo. La Regione concede contributi nei limiti di 20 milioni annui anche mediante l'utilizzo del fondo della L. 266/97. Sono inoltre previsti 5 milioni per spese di impianto.

Nota: in caso di iniziativa consortile almeno una delle associazioni che compongono i Cat deve avere i requisiti previsti.

PIEMONTE

Riferimenti normativi: L.R. 28/99, art. 16 e 24; D.G.R. 78/00 e 49/00

DEFINIZIONE E ATTIVITÀ	REQUISITI	TERMINI SCADENZE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI	FINANZIAMENTI
Attività di assistenza, formazione e aggiornamento in: a) innovazione tecnica b) gestione finanziaria c) accesso finanziamenti d) tutela consumatori e) tutela ambiente f) igiene sul lavoro g) sistemi e certificazione di qualità h) altre materie nello statuto del Cat.	Ne fanno parte: a) associazioni di categoria rappresentative di almeno il 5% delle aziende commerciali o altri soggetti; b) le associazioni e altri soggetti che abbiano svolto attività di assistenza ad imprese commerciali.	L'autorizzazione è rilasciata dalla Direzione Commercio della Regione Piemonte in misura massima di uno per soggetto costituente ai Cat con Statuto e che contemplino svolgimento di attività elencate.	A valere sul capitolo di spesa annuale per un importo massimo di 250 milioni a Cat per l'apertura della sede centrale e l'attivazione di sportelli territoriali.

PUGLIA

Riferimenti normativi: L.R. 24/99, art. 23; D.G.R. 133/00; Regolamento 2/01, art 1, 2, 3, 4, 6 e 7

DEFINIZIONE E ATTIVITÀ	REQUISITI	TERMINI SCADENZE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI	FINANZIAMENTI
<p>A parità di condizioni in favore di tutte le imprese svolgono attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) assistenza tecnica; b) formazione e aggiornamento; c) consulenza e assistenza per la gestione economica e finanziarie e l'accesso ai finanziamenti; d) consulenza e assistenza in materia di adempimenti amministrativi; f) tutela ambientale; g) igiene e sicurezza sul lavoro; h) attività per la certificazione di qualità degli esercizi; i) formazione e consulenza per il commercio elettronico. 	<p>Costituiti anche in forma consortile dalle associazioni di categoria più rappresentative e presenti nel Cnel e le Camere di Commercio.</p> <p>Ne possono far parte anche: gli enti e le società di formazione, i consorzi e le cooperative di garanzia fidi, gli enti pubblici e privati aventi esclusiva finalità di sviluppo, promozione e ricerca economica, gli altri enti di assistenza tecnica e gli istituti di credito e le società finanziarie.</p> <p>Devono comprovare l'esistenza di una pluralità di strutture operative ad essi riconducibili operanti in almeno 3 province.</p> <p>Possono stipulare convenzioni con società private di consulenza alle imprese e di servizi.</p>	<p>Sono autorizzati dalla Giunta regionale previa istruttoria dell'Assessorato regionale al commercio. L'autorizzazione viene rilasciata con deliberazione della Giunta entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.</p>	<p>Entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre di ogni anno i Cat presentano all'Assessorato al commercio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed il programma di attività previsto per l'anno successivo.</p>

SARDEGNA

Riferimenti normativi: D.G.R. 29/19 del '99, art. 6; D.G.R. 55/108 del '01

DEFINIZIONE E ATTIVITÀ	REQUISITI	TERMINI SCADENZE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI	FINANZIAMENTI
<p>Per ammodernare la rete distributiva nonché per garantire alle imprese un rapporto più agevole con la PA.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Costituiti dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale e dalle Cciao anche in forma consortile. - Devono garantire la copertura del servizio sul territorio con una pluralità di strutture operative. - Devono assistere tutte le imprese del settore a prescindere dalla loro affiliazione con le associazioni di categoria. - Non devono perseguire scopo di lucro e il loro statuto deve contemplare le attività previste dall'art. 23 del D. Lgs. 114/98. 	<p>La Regione li autorizza entro 45 giorni dal ricevimento della domanda che deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - atto costitutivo e statuto, - indicazione numero sportelli operativi e loro ubicazione, - relazione sugli obiettivi e finalità, - indicazione delle risorse attestanti il grado di consulenza e i livelli di prestazione qualificata. 	<p>La Regione li finanzia in misura non superiore al 60% della spesa ammissibile per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 23 del D. Lgs. 114/98 previsti dalla normativa regionale in materia di finanziamenti alle imprese. I finanziamenti sono concessi per la realizzazione di programmi di attività e progetti, secondo la procedura prevista.</p>

Nota: la Regione è stata commissariata, manca ancora una legge di recepimento del Decreto 114.

SICILIA

Riferimenti normativi: L.R. 28/99, art. 26.

DEFINIZIONE E ATTIVITÀ	REQUISITI	TERMINI SCADENZE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI	FINANZIAMENTI
<ul style="list-style-type: none">- Consulenza e assistenza alle imprese,- formazione e aggiornamento,- promozione e organizzazione del commercio elettronico -accesso ai finanziamenti anche comunitari,- tutela dei consumatori e ambientale,- igiene lavoro,- prevenzione usura, -certificazione di qualità.	<p>La domanda alla Regione deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none">- adozione statuto,- numero sportelli e loro ubicazione,- possesso struttura operativa in grado di fornire assistenza,- accordi con società o altri soggetti. <p>Ne fanno parte, anche in forma consortile, le associazioni di categoria e altri soggetti interessati operanti da almeno tre anni a livello provinciale e regionale.</p>	<p>1) L'autorizzazione è rilasciata dall'Assessorato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.</p> <p>2) Entro il 31 maggio i Cat presentano una relazione circa l'attività svolta allegando il bilancio di esercizio sulla base della quale l'autorizzazione può essere revocata.</p>	

TOSCANA

Riferimenti normativi: L.R. 28/99, art. 3; D.G.R. 19/99, art. 6,17, 18 e 19;
Regolamento 4/99, art. 6, 17, 18 e 19

DEFINIZIONE E ATTIVITÀ	REQUISITI	TERMINI SCADENZE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI	FINANZIAMENTI
Per le promozione e l'innovazione del settore e per facilitare il rapporto delle imprese con la PA.	<ul style="list-style-type: none">- Ne fanno parte le associazioni di categoria più rappresentative e altri soggetti.- Possono essere organizzati anche in forma consortile.- Devono avere almeno due sportelli in ambito provinciale.- Devono garantire assistenza a tutte le imprese del settore.	<p>La Giunta regionale li autorizza entro 90 dalla presentazione della domanda in cui sono indicate: la sede legale, lo statuto, gli sportelli operativi e la struttura di consulenza.</p> <p>L'autorizzazione è rilasciata previo parere della Camera di Commercio regionale e, in caso di più province coinvolte, dell'Unioncamere della Regione Toscana</p>	La Regione li finanzia attraverso gli strumenti previsti dalla normativa regionale e i programmi attuativi della 266/97.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Riferimenti normativi: L.P. 4/00, art. 26; D.G.P. 3386/01

DEFINIZIONE E ATTIVITÀ	REQUISITI	TERMINI SCADENZE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI	FINANZIAMENTI
Svolgono attività di assistenza tecnica, formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica, gestione economica e finanziari di impresa, accesso ai finanziamenti, anche comunitari, certificazione di qualità, sicurezza e tutela dei consumatori e dell'ambiente, igiene sul lavoro ed altre materie previste nello statuto.	Costituiti dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale, anche in forma consortile o in collaborazione con i soggetti interessati.	Sono autorizzati dalla Provincia all'esercizio delle attività previste nel loro statuto.	

UMBRIA

Riferimenti normativi: L.R. 24/99, art. 7 e 34; Regolamento 39/99, art. 16, 17 e 18

DEFINIZIONE E ATTIVITÀ	REQUISITI	TERMINI SCADENZE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI	FINANZIAMENTI
<p>Attività a favore delle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) assistenza e consulenza per le procedure amm.; b) formazione e aggiornamento; c) promozione, formazione e assistenza in materia di commercio elettronico; d) assistenza per la gestione economica e i finanziamenti; e) sicurezza e tutela dei consumatori; f) sicurezza ambientale, igiene e sicurezza del lavoro; g) certificazione di qualità; h) attività di supporto alle p.a.; i) altre attività previste dallo statuto. 	<p>Possono aderire ai Cat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le Camere di commercio o l'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Umbria; b) gli enti pubblici e i soggetti pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico; c) gli enti e le società di formazione; d) gli istituti di credito e le società finanziarie; i consorzi e le cooperative di garanzia fidi al commercio. <p>Oltre alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, e cioè quelle presenti nei consigli provinciali delle Camere di commercio di Perugia e Terni.</p>	<p>Autorizzati entro 120 giorni dal ricevimento dall'amministrazione regionale a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) la sede legale del Cat sia nel territorio regionale; 2) il Cat abbia almeno due sportelli operativi nella provincia in cui ha sede; 3) che lo statuto contenga le attività ivi descritte e non discrimini tra le imprese; 4) che la struttura formativa e di consulenza sia adeguata, stabile e qualificata; 5) che le associazioni di riservino almeno una quota del 20% del capitale della società consortile. 	<p>I Cat sono ammessi al finanziamento con il fondo di cui all'art. 16 della L. 266/97.</p>

VALLE D'AOSTA

Riferimenti normativi: L.R. 12/99, art. 14; Regolamento 4/00

DEFINIZIONE E ATTIVITÀ	REQUISITI	TERMINI SCADENZE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI	FINANZIAMENTI
<p>La finalità è stimolare la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva, nonché di migliorare i sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità e, infine, di elevare il livello tecnologico.</p> <p>Le attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) assistenza tecnica di marketing e promozione; b) formazione per l'innovazione tecnologica in particolare per il commercio elettronico; c) gestione economica e finanziaria di impresa; d) accesso ai finanziamenti; e) tutela dei consumatori; f) tutela ambientale; g) igiene e sicurezza sul lavoro; h) attività per la certificazione di qualità degli esercizi; i) altre attività eventualmente previste nello statuto. <p>La certificazione di qualità degli esercizi commerciali avviene mediante l'applicazione delle norme UNI EN ISO serie 9000 oppure con protocolli o disciplinari realizzati per gli esercizi commerciali da enti di certificazione accreditati.</p>	<p>Sono istituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria e da altri soggetti interessati autorizzati a svolgere attività di assistenza tecnica.</p> <p>Almeno uno dei seguenti soggetti deve costituire i centri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli enti e le società di formazione professionale; b) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi; c) gli enti pubblici e privati con esclusiva e prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico e imprenditoriale; d) altri Centri di assistenza tecnica presenti nella Regione; e) gli istituti di credito e le società finanziarie. 	<p>Devono disporre di una rilevante presenza sul territorio con pluralità di strutture operative.</p> <p>La Giunta regionale li autorizza entro 120 giorni dalla presentazione delle domande che devono comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'atto costitutivo; b) lo statuto con le attività previste e l'assenza di discriminazioni tra imprese assistite; c) gli obiettivi e le finalità; d) relazioni sulla consistenza e diffusione delle strutture; e) copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi. <p>La sede legale deve essere nel territorio regionale.</p> <p>I soggetti devono dimostrare di essere costituiti ed operanti in Valle D'Aosta da almeno tre anni.</p> <p>Entro il 30 giugno di ogni anno presentano una relazione sulle attività svolte, mentre entro il 30 novembre presentano il programma di attività per l'anno successivo.</p>	

VENETO

Riferimenti normativi: L.R. 37/99, art. 29 e 30; D.G.R. 3267/00

DEFINIZIONE E ATTIVITÀ	REQUISITI	TERMINI SCADENZA AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI	FINANZIAMENTI
<p>Assistono le Pmi con l'obiettivo di consolidarne lo sviluppo e svolgono pertanto le seguenti attività.</p> <p>a) Assistenza tecnica che comprende: gestione economica e finanziaria di impresa; predisposizione di un business plan; verifica della strategia, del posizionamento e della missione aziendale; analisi e ricerche di mercato; politiche di marketing; accesso ai finanziamenti; tutela dei consumatori e ambientale; sicurezza sul lavoro; prevenzione dell'usura; associazionismo degli acquisti e delle vendite; attività promozionali, progettazione e riconversione delle aree commerciali.</p> <p>b) Formazione in materia di innovazione tecnologica.</p> <p>c) Organizzazione, promozione e formazione in materia di commercio elettronico.</p> <p>d) Attività finalizzate alla certificazione ambientale.</p> <p>e) Attività per la certificazione di qualità degli esercizi commerciali.</p> <p>f) Altre materie da statuto in linea con le finalità della legge.</p> <p>g) Svolgimento dell'attività amministrativa.</p> <p>h) Tutoraggio per le imprese in crisi.</p>	<p>Non più di due per Provincia. Sono costituiti dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore, nonché altri soggetti, quali le società di servizi, le Ccippa anche attraverso proprie aziende speciali, le cooperative o i consorzi di imprese commerciali e di garanzia fidi, le società finanziarie di cui all'art. 24 del decreto 114/98, le società e di consorzi d'impresa a partecipazione pubblica, qualora gli scopi coincidano con le finalità del decreto 114/98. Non può esserci più di un Cat per ciascuna associazione di categoria in una stessa Provincia. I Cat devono avere sede nel Veneto e assicurare l'operatività nella Provincia di appartenenza anche se possono assistere imprese in altre Province; devono svolgere la loro attività a favore delle PMI; devono essere costituiti in forma societaria anche consortile e avere disponibilità di una struttura operativa stabile composta da almeno 2 addetti a tempo pieno o messi a disposizione dai soci sulla base di una convenzione.</p>	<p>Per essere riconosciuti devono presentare domanda in carta legale alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno corredata della seguente documentazione:</p> <p>a) atto costitutivo del Cat;</p> <p>b) statuto;</p> <p>c) relazione sulla consistenza e diffusione delle strutture operative del Cat.</p>	

ABRUZZO

L.R.: n.62 09/08/1999 Indirizzi programmatici e criteri per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa a norma del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114

Articolo n. 26 Titolo: Centri di assistenza tecnica

1. La Regione individua nell'assistenza tecnica alle imprese uno strumento per favorire l'ammodernamento dell'apparato distributivo, in relazione a quanto previsto all'art. 23 del D.Lgs. n. 114/1998.

2. L'attività di assistenza tecnica può essere prestata da centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale a carattere nazionale anche in collaborazione con le Camere di Commercio, ed altri enti pubblici.

3. I Centri svolgono, a favore delle attività imprenditoriali e degli stessi imprenditori commerciali attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa, di gestione economica e finanziaria d'impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, certificazione di qualità, ed altre materie eventualmente previste dagli Statuti.

4. Le Amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei Centri autorizzati allo scopo di facilitare il rapporto tra Amministrazioni pubbliche e Imprese utenti, anche in relazione all'attivazione degli Sportelli unici per le imprese. Esse stipulano apposite Convenzioni con detti Centri, ai quali possono delegare lo svolgimento di funzioni pubbliche.

Articolo n. 27 Titolo: Procedimento di riconoscimento ed autorizzazione

1. La Giunta regionale riconosce ed autorizza con apposito provvedimento, a seguito di bando pubblico predisposto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in fase di prima attuazione, e successivamente ogni 3 anni, i centri specializzati nell'attività di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione.

2. Possono presentare domanda di riconoscimento ed autorizzazione i soggetti di cui al comma 2 del precedente art. 26 in possesso dei seguenti requisiti:

a. statuto dal quale risulti lo svolgimento di attività di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione, senza discriminazioni, in relazione alla partecipazione o meno delle stesse ad organizzazioni di categoria;

b. disponibilità di almeno una sede stabile, in ambito provinciale, adeguatamente attrezzata;

c. struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di assicurare qualificati livelli di prestazione;

d. svolgimento di attività di assistenza tecnica da almeno tre anni in forma continuativa;

e. instaurazione di almeno 50 rapporti di assistenza tecnica con le aziende.

Ulteriori requisiti potranno essere richiesti con il bando approvato dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale può revocare il riconoscimento e l'autorizzazione di cui al precedente comma 1 qualora, a seguito di accertamenti, risulta che sia venuto meno uno dei requisiti di cui al precedente comma 2.

BASILICATA

L.R.: n.19 20/07/1999 Disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche

Articolo: n. 45 **Titolo:** - Altre disposizioni - Centri di assistenza tecnica

1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva ed in applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. n. 114/1998, la Regione autorizza l'attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e regionale e con altri soggetti interessati. Per associazioni di categoria maggiormente rappresentative si intendono quelle riconosciute nel CNEL.

2. I centri di assistenza tecnica, così come individuati nel comma precedente, svolgono, a favore delle imprese, le seguenti attività:

- assistenza tecnica;
- formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;
- gestione economica e finanziaria di impresa;
- accesso ai finanziamenti anche comunitari
- sicurezza e tutela dei consumatori;
- tutela dell'ambiente;
- igiene e sicurezza sul lavoro;
- attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
- altre materie eventualmente previste dallo statuto.

3. Le attività svolte dai centri di assistenza sono finanziate con le disponibilità rinvenienti dal fondo di cui all'art. 16, comma 1, della L. 7 agosto 1997, n. 266, che può essere integrato con contributi regionali, nazionali e comunitari.

4. Con successivo provvedimento della Giunta Regionale saranno stabiliti modalità e termini di presentazione delle domande per la richiesta delle autorizzazioni e dei finanziamenti.

D.G.R.: n.556 21/03/2000 L.R. 20 luglio 1999, n. 19 art. 45 - Regolamento sulle modalità di autorizzazione dei Centri di Assistenza Tecnica

Articolo: n. - **Titolo:** la giunta regionale

Visto il D.Lgs. n. 114/1998, art. 23, che prevede la possibilità, da parte delle Regioni, di istituire Centri di Assistenza Tecnica alle imprese del settore commercio;

Visto l'art. 45 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19, che prevede l'adozione, da parte della Giunta regionale, di apposito provvedimento che stabilisce modalità e termini di presentazione delle domande per la richiesta delle autorizzazioni e dei finanziamenti;

Ritenuto di dover adottare, per le finalità sopraindicate, il regolamento allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale;

Preso atto che le attività svolte dai Centri di Assistenza Tecnica saranno finanziate, ai sensi della L.R. n. 19/1999, art. 45, comma 3, con le disponibilità rinvenienti dal fondo di cui all'art. 16, comma 1, della L. 7 agosto 1997, n. 266, che può essere integrato con contributi regionali, nazionali e comunitari;

Delibera

- di approvare il Regolamento sulle modalità di autorizzazione dei Centri di Assistenza Tecnica di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 114/1998 e all'art. 45 della L.R. n. 19/1999, allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
- la presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premesse e nel testo della deliberazione sono depositati presso il Dipartimento Attività Produttive - Servizio Commercio - che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Articolo: n. 01 Titolo:

1. Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19, la Regione promuove la costituzione dei Centri di Assistenza Tecnica alle imprese della distribuzione, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, al fine di stimolare:

- a) la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva;
- b) l'elevazione del livello tecnologico e il miglioramento dei sistemi aziendali e di vendita innovativi anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità;
- c) la semplificazione del rapporto tra amministrazioni pubbliche ed imprese.

Articolo: n. 02 Titolo:

1. I Centri sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e regionale e con altri soggetti interessati.

2. Per associazioni di categoria maggiormente rappresentative si intendono quelle riconosciute nel CNEL e, comunque, costituite ed operanti nella Regione Basilicata da almeno tre anni con adeguate strutture organizzative e sedi decentrate sul territorio; la maggiore rappresentatività è determinata, altresì, dal numero di seggi attribuiti a ciascuna associazione, limitatamente al settore commercio, nell'ambito dei Consigli provinciali delle Camere di Commercio, così come costituiti in base alla legge n. 580/1993.

3. Possono far parte dei Centri di Assistenza Tecnica anche:

- a) gli enti e le società di formazione professionale;
- b) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi;

- c) gli enti pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico ed imprenditoriale;
- d) gli altri Centri di Assistenza Tecnica eventualmente costituiti nella Regione;
- e) gli istituti di credito e le società finanziarie;
- f) le Camere di Commercio, anche attraverso la loro Unione regionale.

Articolo: n. 06 Titolo:

1. I centri di assistenza tecnica sono autorizzati dalla Giunta Regionale all'esercizio delle attività previste nel loro Statuto.
2. L'autorizzazione viene rilasciata con deliberazione della Giunta regionale entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, decorsi i quali la domanda si intende accolta;
3. I Centri autorizzati, nello svolgimento dell'attività e nelle iniziative promozionali, indicheranno la qualità di "Centro di Assistenza Tecnica" nonché gli estremi del relativo provvedimento regionale di autorizzazione.

Articolo: n. 07 Titolo:

1. Entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre di ogni anno i Centri di Assistenza Tecnica presentano all'Assessorato regionale al Commercio, rispettivamente, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed il programma di attività previsto per l'anno successivo.

CALABRIA

L.R.: n.17 11/06/1999 Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa

Articolo: n. 21 **Titolo:** Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali

1. La Regione favorisce le iniziative volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, ed in particolare nelle piccole e medie imprese, la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità e di elevarne il livello tecnologico.

2. Con apposito regolamento sono definiti:

- a) i requisiti affinché centri istituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria, dalle Camere di Commercio e da altri enti possano essere autorizzati a svolgere attività di assistenza tecnica riconosciuta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 114/1998;
- b) le modalità di autorizzazione regionale ai centri le cui attività di assistenza tecnica devono essere svolte a favore di tutti gli operatori commerciali che ne facciano richiesta;
- c) l'individuazione delle attività di assistenza tecnica considerate prioritarie in relazione alle esigenze delle piccole e medie imprese commerciali, tenendo anche conto delle direttive per il cofinanziamento di interventi regionali contenute nella deliberazione CIPE del 5 agosto 1998, pubblicata nella G. U. n. 269 del 17 novembre 1998, a valere sul fondo di cui all'art. 16, comma 1, della L. 7 agosto 1997, n. 226;
- d) ogni altra disposizione necessaria alla sollecita istituzione e funzionamento dei Centri di assistenza tecnica.

D.C.R.: n. 408 18/01/2000 Adozione del Regolamento sulle modalità di autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica (CAT), ai sensi dell'art. 21, comma 2, L.R. n. 17/1999

Articolo: n. 01 **Titolo:**

1. Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 11 giugno 1999, n. 17, la Regione promuove la costituzione dei Centri di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, al fine di stimolare i processi di ammodernamento della rete distributiva, nonché la diffusione di sistemi aziendali e di vendita innovativi.

Articolo: n. 02 **Titolo:**

1. I Centri sono costituiti, anche in forma consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentative a livello provinciale o regionale e dalle Camere di commercio, anche attraverso loro aziende speciali o l'Unioncamere regionale.

2. I Centri possono essere costituiti, altresì, fra imprese commerciali costituite in consorzio ai sensi degli art. 17 e 18 della legge n. 317/1991, nonché dalle Società consortili miste pubblico-private, costituite ai sensi dell'art. 27 della stessa legge.

3. La maggiore rappresentatività delle associazioni è determinata dalla presenza di ciascuna associazione, limitatamente al Settore Commercio, nell'ambito dei Consigli provinciali delle Camere di commercio, così come costituiti in base alla legge di riforma n. 580/1993 o dalla presenza nel CNEL o di rilevanza nazionale e, comunque, costituite ed operanti nella Regione Calabria da almeno tre anni con adeguate strutture organizzative e sedi decentrate sul territorio.

4. Possono far parte dei Centri di assistenza tecnica anche:

- a) gli enti e le Società di Formazione professionale;
- b) i Consorzi e le Cooperative di garanzia fidi;
- c) gli Enti pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico ed imprenditoriale;
- d) gli altri Centri di assistenza tecnica eventualmente costituiti nella Regione;
- e) gli Istituti di Credito e le Società finanziarie.

Articolo: n. 04 Titolo:

1. I Centri devono disporre di una rilevante presenza sul territorio comprovata dall'esistenza di una pluralità di strutture operative, ad essi riconducibili.

2. Per il potenziamento della propria attività, i Centri di assistenza tecnica possono stipulare convenzioni con Società private di consulenza ed assistenza alle Imprese, Società di servizi al terziario, professionisti, docenti ed esperti.

Articolo: n. 06 Titolo:

1. I Centri di assistenza tecnica sono autorizzati all'esercizio delle attività previste nel loro Statuto dalla Giunta regionale.

2. L'autorizzazione viene rilasciata con Deliberazione della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo: n. 07 Titolo:

1. Entro il 31 maggio di ogni anno i Centri di assistenza tecnica presentano all'Assessorato regionale competente una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

CAMPANIA

L.R.: n.1 07/01/2000 Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale

Articolo: n. 21 **Titolo:** Centri di assistenza tecnica

1. La Regione autorizza, in attuazione del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, i Centri di Assistenza Tecnica alle Imprese commerciali costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati e comunque senza scopo di lucro.

2. Ai fini dell'autorizzazione regionale i Centri di Assistenza Tecnica devono svolgere le attività di cui al comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, anche a favore delle imprese non iscritte ad associazioni di categoria.

EMILIA ROMAGNA

L.R.: n.14 05/07/1999 Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114

Articolo: n. 15 Titolo: Disposizioni procedurali ed organizzative

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva:
 - a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19;
 - b) le modalità di effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione, ai sensi del comma 6 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 114/1998;
 - c) le modalità di autorizzazione dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 114/1998.

2. Ai fini della lett. b) del comma 1 si intendono:
 - a) per vendite di liquidazione quelle effettuate al fine di vendere in breve tempo tutte le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali;
 - b) per vendite di fine stagione quelle che riguardano prodotti di carattere stagionale o di moda che non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.

3. La Regione autorizza, in attuazione della lett. c) del comma 1, i centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, costituiti, anche in forma consortile, dalle Organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentative a livello provinciale o regionale ed eventualmente da altri soggetti interessati. Ai fini dell'autorizzazione regionale, i Centri di assistenza devono svolgere le attività di cui al comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 114/1998 anche a favore di imprese non associate alle organizzazioni di categoria. La Regione riconosce prioritariamente i Centri di assistenza tecnica costituiti anche in forma consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali.

4. Nell'affidamento della gestione dei corsi professionali di cui alla lett. a) del comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998 si tiene conto della priorità tra gli enti di cui al comma 7 di detto articolo, di quelli costituiti dalle Organizzazioni Imprenditoriali del commercio più rappresentative.

Articolo: n. 18 Titolo: Modifiche alla L.R. n. 41/1997

1. La lett. g) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41, è sostituita dalla seguente:
 - f) i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.”

2. All'art. 11 della L.R. 10 dicembre 1997 n. 41, è aggiunto il seguente comma:

3. Nella concessione dei contributi per le attività di cui al presente articolo hanno priorità gli interventi proposti dai soggetti di cui alla lett. g) dell'art. 5.

3. Alla lett. a) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41 sono aggiunte le seguenti parole:

con particolare riferimento ai progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane.

4. Al comma 3 dell'art. 3 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41 sono aggiunte le seguenti lettere:

h) progetti riguardanti l'insediamento e lo sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali;

i) misure per lo sviluppo del commercio elettronico.

D.G.R.: n.1800 05/10/1999 Deliberazione G.R. 5 ottobre 1999, n. 1800. Definizione delle modalità di autorizzazione dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'art. 15 della L.R. n. 14/1999

Articolo: n. - **Titolo:** La giunta della regione Emilia Romagna

Visti:

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio;
- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio, in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" ed in particolare il comma 1 dell'art. 15 che dispone che la Giunta regionale approvi le modalità di autorizzazione dei centri di assistenza tecnica alle imprese, di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 114/1998;

Richiamato altresì il comma 3 del summenzionato art. 15 della L.R. n. 14/1999 ove si stabilisce che:

- la Regione autorizza i centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentative a livello provinciale o regionale ed eventualmente da altri soggetti interessati;
- ai fini dell'autorizzazione regionale i centri di assistenza tecnica devono svolgere le attività fissate al comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 114/1998 anche a favore di imprese non associate alle organizzazioni di categoria;
- la Regione riconosce prioritariamente i centri di assistenza tecnica costituiti, anche in forma consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla definizione delle modalità di autorizzazione dei centri di assistenza tecnica;

Sentite le parti sociali interessate ai sensi di quanto stabilito all'art. 1 della L.R. n. 14/1999;

Dato atto:

- del parere favorevole espresso dal Direttore Generale dell'Area Attività Produttive, Dr. Uber Fontanesi, in merito alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Programmazione della Distribuzione Commerciale, Ing. Roberto Donati, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive;

A voti unanimi e palesi

Delibera:

1) di approvare le modalità di autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 114/1998 di seguito definite:

“Modalità di autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica”

1. La Giunta regionale autorizza i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 114/1998, all'esercizio delle attività previste nel loro Statuto.

2. I Centri sono costituiti, anche in forma consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentative a livello provinciale o regionale ed eventualmente da altri soggetti interessati.

3. I Centri costituiti in forma consortile o associata dalle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali sono prioritari, ai fini dell'autorizzazione regionale, rispetto agli altri.

4. Ai fini dell'autorizzazione regionale i Centri svolgono le seguenti attività, anche a favore di imprese non associate alle organizzazioni di categoria:

- a) assistenza tecnica;
- b) formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;
- c) gestione economica e finanziaria di impresa;
- d) accesso ai finanziamenti anche comunitari;
- e) sicurezza e tutela dei consumatori;
- f) tutela ambientale;
- g) igiene e sicurezza sul lavoro;
- h) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
- i) formazione, promozione e sviluppo del commercio elettronico;
- l) informazione capillare sulle opportunità che possono derivare dalle leggi nazionali e regionali di intervento a sostegno al settore;
- m) indagini di mercato e banche dati;
- n) altre materie eventualmente previste dallo Statuto.

5. I centri devono disporre di una rilevante presenza sul territorio comprovata dall'esistenza di una pluralità di strutture operative e identificabili attraverso apposito marchio.

6. La Regione può avvalersi dei Centri allo scopo di facilitare il rapporto tra Amministrazione regionale e imprese utenti.

7. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività del centro di assistenza deve essere presentata alla Giunta regionale e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo;
- b) statuto nel quale deve essere previsto lo svolgimento a favore delle imprese delle attività indicate al precedente punto 4;
- c) relazione sugli obiettivi e le finalità che l'attività del centro di assistenza si propone di realizzare, secondo quanto indicato al punto 4;
- d) indicazione degli elementi e delle risorse possedute ai fini dello svolgimento delle attività svolte dal centro di assistenza e dei requisiti di cui al punto 5;

8. L'autorizzazione viene rilasciata con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

9. Entro il 31 maggio di ogni anno i centri di Assistenza tecnica presentano alla Regione una relazione sull'attività svolta.

10. La Regione sostiene l'attività dei centri autorizzati attraverso gli strumenti previsti dalla normativa regionale e attraverso i programmi attuativi di cui alla legge n. 266/1997.

I finanziamenti sono concessi per la realizzazione di programmi di attività o progetti, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

I programmi di attività presentati dai Centri di assistenza tecnica costituiti dalle Organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentative hanno titolo di priorità nell'accesso ai finanziamenti secondo criteri di valutazione che terranno conto della diffusione e dimensione dell'attività sul territorio come disciplinati negli specifici provvedimenti.

2) di pubblicare, per intero, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

D.G.R.: n.194 20/02/2001 Approvazione bando regionale per l'attivazione degli interventi previsti dal programma regionale, attuativo della delibera CIPE 5 agosto 1998, ai sensi dell'art. 16 della L.7 agosto 1997, n. 266

Articolo: n. 2 Titolo: DEFINIZIONE DELLE AZIONI DEGLI INTERVENTI

Azione 1. Interventi per la qualificazione e la rivitalizzazione del sistema distributivo nei contesti urbani, rurali e montani, ivi compresi gli interventi per i mercati su aree pubbliche e sui centri commerciali naturali.

Azione 2. Interventi degli Enti locali per la qualificazione del sistema distributivo nei centri storici.

Azione 3. Interventi di sostegno ai Centri di Assistenza Tecnica alle imprese.

Articolo: n. 3 Titolo: AZIONI 1 E 2

Gli obiettivi specifici e gli interventi da attivare riferiti a queste azioni sono:

- 1) la realizzazione di iniziative di riqualificazione e di valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, ovvero dei centri storici con priorità alle zone pedonalizzate, a traffico limitato, e ad aree urbane a vocazione commerciale;
- 2) la sistemazione e la riqualificazione di aree mercatali.
- 3) Le iniziative di cui al punto 1, che debbono consistere in un insieme sistematico e coordinato di interventi finalizzati alla valorizzazione commerciale dell'area prescelta, possono ricomprendere:
 - a) la redazione di progetti relativi alla riqualificazione e alla valorizzazione commerciale dell'area prescelta;
 - b) le opere di riqualificazione e di ammodernamento dei punti di vendita all'interno dell'area;
 - c) il miglioramento dell'arredo urbano;
 - d) il coordinamento e la gestione delle attività concernenti iniziative promozionali e commerciali, orari, vendite promozionali, saldi, servizi collettivi, campagne pubblicitarie.

3.1. Soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni di cui alle suindicate azioni:

- a) le imprese che esercitano attività commerciale all'ingrosso ed al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese le società cooperative di consumo e l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici;
- b) organismi associativi costituiti da imprese e da organismi fornitori di servizi tra cui sono da ricomprendersi i centri di assistenza tecnica, previsti dal D.Lgs. n. 114/1998;
- c) organismi associativi, costituiti con prevalenza numerica tra le imprese commerciali di cui alla lett. a), che svolgono attività di gestione di servizi comuni per gli associati;
- d) Enti locali convenzionati con p.m.i. o loro forme associative (azione 2).

Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente deliberazione le imprese di cui alla precedente lett. a) devono rispettare tutti i requisiti sotto indicati:

- 1) un massimo di 95 dipendenti;
- 2) un fatturato annuo non superiore ai 15,2 milioni di euro, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 10,3 milioni di euro;
- 3) requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4, del D.M. 18 settembre 1997. (Qualora l'impresa richiedente faccia capo ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, la partecipazione delle stesse deve essere limitata a non più di un quarto, ad eccezione di società di investimenti pubblici, società a capitale a rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitano alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa).
- 4) Le imprese possono essere anche singole ma debbono essere integrate fra loro per il perseguimento di un obiettivo comune rientrante fra gli scopi finanziabili. I soggetti beneficiari devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nella Regione Emilia Romagna.
- 5) Ai fini della determinazione della dimensione delle imprese, fatta eccezione per le nuove imprese di cui al successivo capoverso sono considerati:

- a) il fatturato annuo o il totale dello stato patrimoniale risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda di agevolazione ovvero, per le imprese che non sono tenute alla redazione del bilancio, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
- b) il numero medio dei dipendenti occupati a tempo indeterminato da ciascuna impresa negli ultimi dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione;
- c) la composizione della compagine sociale di ciascuna impresa, se costituita sotto forma di società di capitali, risultante alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per le imprese costituite da non oltre un anno sono considerati il numero dei dipendenti occupati a tempo indeterminato, la composizione della compagine sociale dell'impresa richiedente e la situazione patrimoniale risultanti alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
- d) I requisiti richiesti debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Le medie e piccole imprese che non siano iscritte all'INPS, in quanto prive di dipendenti, dovranno dichiarare che l'impresa non ha dipendenti e che i versamenti relativi ai contributi previdenziali obbligatori previsti per gli esercenti attività commerciali sono stati regolarmente effettuati.

3.2. Forme di intervento e condizioni per il finanziamento

Le iniziative di cui al punto 1 del paragrafo 3 della presente deliberazione debbono essere promosse a seguito dell'avvenuta concertazione fra i soggetti pubblici e privati (sia in forma singola che associata) interessati all'intervento.

Strumenti fondamentali di queste forme di concertazione sono accordi, convenzioni, intese assunti ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti (legge n. 142/1990 e legge n. 127/1997 – accordi di programma –; L.R. n. 30/1996 – Programmi speciali d'area –; ecc.).

Le Province possono promuovere e partecipare ai progetti in collaborazione con i Comuni.

I Centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 114/1998 possono essere beneficiari dei contributi previsti per l'azione 1 in relazione a specifici progetti di assistenza tecnica a carattere continuativo alle imprese. I finanziamenti relativi ai Programmi di attività ordinaria svolti dai Centri di che trattasi sono previsti nell'ambito dell'azione n. 3.

3.3. Termine e modalità di presentazione delle domande

Le richieste di concessione del contributo debbono essere inviate al Presidente della Regione Emilia Romagna, all'indirizzo indicato sui moduli di domanda, allegato 1 (Azione 1, soggetti privati) e 2 (Azione 2, Enti locali) entro e non oltre il 30 aprile 2001, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con esclusione di qualsiasi altro mezzo di trasmissione. Fa fede esclusivamente il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

La domanda, redatta in carta legale secondo i modelli allegati alla presente deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, responsabile dell'attuazione e della realizzazione del progetto, dovrà essere corredata da:

- 1) relazione tecnica contenente:
 - a) dettagliata descrizione degli interventi, degli obiettivi e dei risultati perseguiti;
 - b) impegni assunti da ciascun soggetto partecipante;
 - c) descrizione delle eventuali diverse fasi di realizzazione;

d) indicazione delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dell'iniziativa e della ripartizione degli oneri fra i soggetti partecipanti.

2) convenzione stipulata fra l'Ente locale e i soggetti privati partecipanti al progetto qualora la domanda sia presentata dall'Ente locale o da entrambi i soggetti suddetti. Nel caso di domanda presentata dai soli soggetti privati, per la realizzazione delle iniziative di riqualificazione e di valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, ovvero dei centri storici ed aree urbane a vocazione commerciale, è sufficiente idonea documentazione comprovante l'avvenuta concertazione fra i suddetti soggetti.

Per le iniziative presentate nel 1998 e 1999 ai sensi della L.R. n. 41/1997, ritenute ammissibili e non finanziate per carenza di fondi, i soggetti possono far riferimento, per la parte coincidente, alla documentazione già presentata ai sensi della suddetta legge.

Relativamente alle iniziative presentate nel 1999, dichiarate ammissibili e non prioritarie, indicate nell'Allegato B Sub 2 della delibera di Giunta regionale n. 2857/99, si procederà, previa verifica dei requisiti richiesti dal presente bando, alla concessione dei contributi e all'assunzione del relativo onere di spesa con atto del Direttore generale alle Attività Produttive nella misura massima ivi indicata, salvo eventuale riduzione proporzionale disposta a seguito di specifica richiesta di parziale ammissione del progetto inizialmente presentato ai sensi della L.R. n. 41/1997 e comunque nel rispetto della regola "de minimis".

3.4. Decorrenza delle iniziative e tempi di attuazione

Possono essere finanziati esclusivamente i progetti la cui realizzazione abbia avuto inizio a partire dal 1° gennaio 1999.

I progetti di cui al presente programma dovranno essere completati entro 24 mesi dalla data della comunicazione della concessione del contributo medesimo, pena la revoca dello stesso.

3.5. Attività e relative spese ammissibili

Gli interventi possono comprendere:

- studi e progettazioni;
- opere di riqualificazione e di ammodernamento dei punti vendita;
- iniziative promozionali;
- lavori di arredo urbano strettamente riferiti all'area oggetto di intervento;
- interventi per la qualificazione dei mercati su aree pubbliche.

Sono escluse, in ogni caso, le spese relative a materiali di consumo e a contratti di manutenzione. Le prestazioni di consulenza sono ammissibili solo se prestate da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio, industria e artigianato, nonché da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

3.6. Misura dei contributi

Il contributo è concesso in conto capitale in regime "de minimis", cioè fino ad un massimo di 100.000 Euro in tre anni e nella misura massima del 70% delle spese sostenute.

Ai Comuni sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione degli interventi ritenuti ammissibili fino ad un massimo del 40% del costo totale e comunque non superiore a lire 300 milioni.

Non sono ammissibili le spese per le quali sono state ottenute altre agevolazioni, concesse sotto qualsiasi forma, in base ad altre normative, escluse quelle del cofinanziamento di cui al paragrafo 5 della delibera CIPE 5 agosto 1998.

3.7. Verifiche di impatto ambientale

Per quanto riguarda gli interventi realizzati da soggetti privati, questi dovranno essere conformi alla normativa regionale vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, fissata dalla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.

Relativamente ai progetti presentati dai Comuni, i medesimi dovranno dare atto del preventivo parere dei competenti organi statali preposti alla tutela dei beni storici e artistici, ove richiesto e del rispetto delle eventuali procedure, se richieste, per la valutazione di impatto ambientale, ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.8. Priorità

La valutazione dei progetti, ai fini della predisposizione delle graduatorie relative, deve tenere conto dei seguenti elementi:

1. iniziative presentate ai sensi della L.R. n. 41/97 negli anni 1998 e 1999 risultanti ammissibili e non finanziate per carenza di fondi e risultanti non ammissibili per i diversi requisiti richiesti ai sensi della suddetta legge;
2. inserimento dell'intervento nell'ambito di un progetto di valorizzazione commerciale di area urbana di cui all'art. 8 della L.R. n. 14/1999;
3. localizzazione dell'intervento nell'ambito di un'area avente le caratteristiche indicate all'art.10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 114/1998;
4. importo degli interventi attivati complessivamente dagli operatori privati e pubblici nell'area oggetto di intervento;
5. sistematicità ed organicità degli interventi proposti.

3.9. Revoca del contributo

Il diritto al contributo decade ove l'investimento non sia completato entro 24 mesi dalla data di comunicazione della concessione dei contributi.

I contributi decadono qualora sia verificato, anche in corso d'opera, un palese e sostanziale contrasto con le indicazioni previste dal progetto approvato. Di tali circostanze la Regione informa tempestivamente il Ministero e, qualora ne siano accertate le condizioni di realizzabilità nei termini di operatività del Programma attuativo regionale, la Regione può attribuire in tutto o in parte il contributo già assegnato ad altro progetto ritenuto coerente con il programma attuativo.

Articolo: n. 4 Titolo: AZIONE 3 La presente azione prevede il sostegno ai centri di assistenza tecnica riconosciuti dalla Regione per l'attività dei medesimi svolta in relazione all'attivazione di servizi alle imprese per la ristrutturazione della rete, al monitoraggio degli interventi relativi alle azioni del presente programma e al controllo del rispetto delle convenzioni sottoscritte.

4.1. Soggetti beneficiari

Centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 114/1998, autorizzati dalla Regione Emilia Romagna.

4.2. Termine e modalità di presentazione delle domande

Le richieste di concessione del contributo debbono essere inviate al Presidente della Regione Emilia Romagna, all'indirizzo indicato sul modulo di domanda, allegato 3, entro e non oltre il 30 marzo 2001, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con esclusione di qualsiasi altro mezzo di trasmissione. Fa fede esclusivamente il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

La domanda, redatta in carta legale secondo il modello di cui all'allegato 3 della presente deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, responsabile dell'attuazione e della realizzazione del progetto, dovrà essere corredata da una relazione tecnica contenente:

- a) dettagliata descrizione del programma di attività per il quale si richiede il contributo e rientrante nelle tipologie previste al paragrafo 4.4 della presente deliberazione;
- b) indicazione delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dell'attività.

4.3. Decorrenza delle iniziative e tempi di attuazione

Possono essere finanziati esclusivamente i progetti la cui realizzazione abbia avuto inizio a partire dal 1° gennaio 1999.

I programmi di attività dei Centri di assistenza tecnica devono concludersi entro il 13 ottobre 2003.

4.4. Attività e relative spese ammissibili

I programmi di attività dei centri di assistenza tecnica possono prevedere:

- l'attivazione di servizi per le imprese per l'informazione e l'assistenza relativi alle opportunità previste dal Programma regionale attuativo;
- costituzione di specifiche banche dati a supporto dell'operatività;
- organizzazione di seminari rivolti agli imprenditori, ai lavoratori del settore, ai potenziali consumatori.

Le spese ammissibili possono essere riferite a:

- Studi e consulenze (per tale voce di spesa non potrà essere considerato ammissibile un costo complessivo superiore a lire 100 milioni e superiore al 20% dell'importo totale dell'intervento);
- spese di personale quantificato e calcolato in termini di giorni/uomo suddivise per categoria di prestazione strettamente connesse all'operatività dei programmi;
- canoni strettamente collegati alle attività previste dai programmi;
- realizzazione, stampa e diffusione di materiale informativo sull'attività dei centri relativamente alle azioni del presente Programma;
- campagne pubblicitarie/informative sui media classici.

Sono escluse, in ogni caso, le spese relative a materiali di consumo e a contratti di manutenzione. Le prestazioni di consulenza sono ammissibili solo se prestate da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria e artigianato, nonché da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

4.5. Misura di contributi

I programmi di attività proposti dai Centri di assistenza tecnica possono essere finanziati con contributi in conto capitale in regime “de minimis”, cioè fino ad un massimo di 100.000 Euro nel corso di un triennio e nella misura massima del 70% del costo complessivo, salvo successive variazioni al suddetto limite da parte della U.E.

4.6. Priorità

La valutazione dei progetti, ai fini della predisposizione della graduatoria relativa, deve tenere conto dei seguenti elementi:

- a) attività estesa all’intero territorio della Regione;
- b) entità dell’investimento attivato complessivamente.

4.7. Revoca del contributo

I contributi decadono qualora sia verificato, anche in corso d’opera, un palese e sostanziale contrasto con le indicazioni previste dal progetto approvato. Di tali circostanze la Regione informa tempestivamente il Ministero e, qualora ne siano accertate le condizioni di realizzabilità nei termini di operatività del Programma attuativo regionale, la Regione può attribuire in tutto o in parte il contributo già assegnato ad altro progetto ritenuto coerente con il programma attuativo.

FRIULI VENEZIA GIULIA

L.R.: n.8 19/04/1999 Normativa organica del commercio in sede fissa

Articolo: n. 10 **Titolo:** Osservatorio regionale del commercio

1. È istituito l'Osservatorio regionale del commercio il quale svolge le seguenti funzioni:

- a) monitorare la consistenza, la modificazione e l'efficienza della rete regionale distributiva al dettaglio, anche in coordinamento con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- b) predisporre, in relazione ai risultati del monitoraggio di cui alla lett. a), anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, di cui all'art. 11, proposte e programmi per il miglior raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, lett. da b) a f) e comma 2, lett. d);
- c) esprimere il parere di cui all'art. 8, comma 5, in relazione all'esame delle domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento delle grandi strutture di vendita da parte della Conferenza di servizi, di cui all'art. 8, comma 3;
- d) coordinare, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, di cui all'art. 11, i programmi di attività di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa.

2. L'Osservatorio regionale del commercio è composto da:

- a) l'Assessore regionale al commercio e turismo, che lo presiede;
- b) il Direttore regionale del commercio e del turismo o suo sostituto;
- c) il Direttore regionale della pianificazione territoriale o suo sostituto;
- a) tre rappresentanti delle associazioni dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane;
- b) tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
- c) un rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori;
- d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
- e) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
- f) un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione;
- g) un rappresentante degli ordini professionali.

3. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lett. a), i Comuni provvedono a comunicare all'Osservatorio la consistenza della rete distributiva esistente, e, successivamente, le modificazioni della stessa derivanti da nuove aperture, trasferimenti ed ampliamenti degli esercizi di vicinato, delle medie e grandi strutture di vendita, strutturate in singoli esercizi, centri e complessi commerciali, i criteri e le condizioni di cui all'art. 7, comma 2, le deliberazioni della Conferenza di cui all'art. 8, comma 3, nonché le determinazioni di cui all'art. 9, comma 1, lett. c), le variazioni di titolarità e le cessazioni.

4. La Regione, in collaborazione con i Comuni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, predispone un sistema informatizzato di rilevazione ed elaborazione dei dati necessari allo svolgimento della funzione di cui al comma 1, lett. a).
5. La Direzione regionale del commercio e del turismo assicura supporto tecnico e amministrativo all'Osservatorio.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

Articolo: n. 11 Titolo: Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali

1. Con la finalità di dare impulso ai processi di ammodernamento della rete distributiva regionale, possono essere istituiti Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, costituiti, anche in forma consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali rappresentative a livello provinciale o regionale; i Centri di assistenza alle imprese sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività previste dal loro statuto, con modalità da definirsi con apposita deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro il termine di trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella quale dovranno essere previste relative misure di sostegno finanziario per la loro attività.
2. I Centri di cui al comma 1 svolgono, a favore delle imprese, siano esse associate o meno alle organizzazioni di categoria, attività di assistenza tecnica, formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti, anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e tutte le altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, comprese le attività indirizzate alla eventuale certificazione di qualità degli esercizi del commercio, turismo e servizi, in quanto compatibili con le finalità di cui al comma 1.
3. Le Amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei Centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto con le imprese utenti.

L.R.: n. 3 12/02/2001 Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale

Articolo: n.4 Titolo: Assistenza alle imprese

- 1 L'assistenza alle imprese consiste nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività dello sportello unico, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
- 2 Le funzioni di assistenza sono esercitate dallo sportello unico, nonché dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle associazioni di categoria e dai centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8.

D.P.G.R.: n. 146/Pres. 07/05/1999 Regolamento recante la disciplina dei corsi professionali per l' idoneità all' esercizio della vendita del settore merceologico alimentare, requisiti del preposto e verifica requisiti dell' attività all' ingrosso di cui alla L.R. 19 aprile 1999, n. 8, art. 5

Articolo: n. 01 **Titolo:** - **Allegato- Organizzazione dei corsi professionali**

Ai fini dell' applicazione dell' art. 5, comma 5, lett. a), della L.R. 19 aprile 1999, n. 8, i corsi professionali per l' idoneità all' esercizio di vendita del settore merceologico alimentare di cui all' art. 3, comma 1, lett. a), della L.R. n. 8/1999, in attesa della costituzione dei centri di assistenza tecnica, sono organizzati dalle organizzazioni provinciali dei commercianti maggiormente rappresentative o società da loro costituite secondo le modalità del presente Regolamento.

D.P.G.R.: n.256/Pres. 06/08/1999 Integrazione al Regolamento recante la disciplina dei corsi professionali per l' idoneità all' esercizio della vendita del settore merceologico alimentare, requisiti dal preposto e verifica dell' attività all' ingrosso di cui alla L.R. n. 8/1999.

Titolo: Il Presidente della Giunta Regionale

VISTA la L.R. 19 aprile 1999, n. 8, recante: "Normativa organica del commercio in sede fissa";

VISTO il Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 0146/Pres. del 7 maggio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1999, Registro 1, foglio 212, recante la disciplina dei corsi professionali per l' idoneità all' esercizio della vendita del settore merceologico alimentare, requisiti del preposto e verifica requisiti dell' attività all' ingrosso di cui alla L.R. 19 aprile 1999, n. 8, art. 5, commi 5, 6 e 9;

VISTO in particolare l' art. 4, comma 1, del citato Regolamento, che così recita: "I corsi abilitanti all' iscrizione al Registro esercenti il commercio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui all' art. 2 della legge n. 287/1991, sono validi anche ai fini di cui all' art. 5, comma 5, lett. a), della L.R. n. 8/1999";

PRESO ATTO che entro l' anno 1999 verranno costituiti i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all' art. 11 della L.R. n. 8/1999, ai quali, ai sensi dell' art. 1 del Regolamento medesimo, è demandata l' organizzazione dei corsi professionali di cui alla L.R. n. 8/1999, art. 5, comma 5, lett. a);

CONSIDERATA pertanto l' opportunità che il disposto dell' art. 4 del predetto Regolamento abbia natura transitoria limitata all' anno 1999;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso in merito dal Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive, nella seduta del 16 luglio 1999;

VISTO l' art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 1999, n. 2323;

DECRETA

All'art. 4, comma 1, del Regolamento recante la disciplina dei corsi professionali per l' idoneità all'esercizio della vendita del settore merceologico alimentare, requisiti del preposto e verifica dell'attività all'ingrosso di cui alla L.R. 19 aprile 1999, n. 8, art. 5, commi 5, 6 e 9, approvato con D.P.G.R. n. 0146/Pres. del 7 maggio 1999, dopo le parole "di cui all'art. 2 della legge n. 287/1991", è aggiunto l'inciso "conclusi entro il 31 dicembre 1999".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare detta disposizione come integrazione a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LAZIO

L.R.: n.33 18/11/1999 Disciplina relativa al settore commercio

Articolo: n. 5 Titolo: Formazione professionale ed assistenza tecnica - Formazione professionale - Formazione professionale degli operatori del commercio

1. La Regione promuove la formazione professionale di coloro che intendono avviare attività commerciali e l'aggiornamento degli operatori che già le esercitano, al fine di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo.

2. La Regione individua appositi percorsi formativi per gli operatori del commercio ed approva i relativi ordinamenti didattici. Le attività di formazione riguardano, in particolare, corsi di:

- a) qualificazione professionale per l'esercizio di attività commerciali relative al settore merceologico alimentare avente per oggetto materie tecnico-economiche attinenti all'attività di vendita, alla salute, alla sicurezza ed all'informazione dei consumatori, nonché alla conservazione, alla trasformazione ed alla manipolazione degli alimenti freschi e conservati;
- b) aggiornamento e formazione continua degli operatori del commercio, con particolare riferimento alle aree dell'organizzazione e della gestione aziendale, della qualità, del marketing, della sicurezza, della compatibilità ambientale, della tutela e dell'informazione dei consumatori.

3. La realizzazione delle attività di cui al comma 2 è prioritariamente affidata, mediante apposite convenzioni, alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), agli enti bilaterali contrattualmente costituiti, alle organizzazioni imprenditoriali del commercio rappresentative a livello provinciale e ad enti costituiti dalle medesime organizzazioni, ivi compresi i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 6.

4. Possono essere previste forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi di cui al comma 2, lett. b), dei titolari, dei collaboratori e dei soci delle società di persone delle piccole e medie imprese del settore del commercio.

Articolo: n. 06 Titolo: - Assistenza tecnica - Centri di assistenza tecnica

1. La Regione, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 114/1998, autorizza l'attività di appositi centri, a livello provinciale, di assistenza tecnica alle imprese, allo scopo di favorire le iniziative finalizzate alla promozione dell'innovazione ed i processi di ammodernamento della rete distributiva, nonché a garantire alle imprese il più agevole rapporto con la pubblica amministrazione.

2. I centri di cui al comma 1 possono essere costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative almeno a livello provinciale e da altri soggetti interessati. Sono considerate maggiormente rappresentative a livello provinciale le associazioni presenti, relativamente al settore del commercio, nell'ambito dei consigli provinciali delle Cciaa.

3. I centri di cui al comma 1 svolgono la loro attività in favore di tutte le imprese dell'area di propria operatività, a prescindere dall'appartenenza o meno delle imprese medesime alle associazioni di categoria costituenti il centro.

4. I centri di cui al comma 1 svolgono le seguenti attività:

- a) assistenza e consulenza alle imprese, relativamente alle procedure amministrative per l'accesso all'attività e per lo svolgimento della stessa;
- b) formazione ed aggiornamento professionale anche in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa;
- c) consulenza ed assistenza alle imprese in materia di:
 - 1) gestione economica e finanziaria d'impresa;
 - 2) accesso ai finanziamenti, anche comunitari;
 - 3) sicurezza e tutela dei consumatori;
 - 4) tutela ambientale;
 - 5) igiene e sicurezza sul lavoro;
 - 6) prevenzione del fenomeno dell'usura;
 - 7) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
 - 8) altre attività eventualmente previste dallo statuto;
 - 9) attività amministrativa, così come previsto dall'art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 114/1998, Al fine di facilitare i rapporti tra amministrazioni pubbliche ed imprese utenti.

Articolo n. 7 Titolo :Procedimento di autorizzazione

1. La Regione bandisce selezioni dei soggetti che aspirano ad essere inseriti nell'albo regionale dei centri specializzati nell'attività di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione; tale albo è istituito con apposito atto deliberativo.

2. La Regione, con validità triennale, autorizza i centri di cui all'articolo 6, sulla base di:

- a) apposita domanda, presentata dai soggetti interessati iscritti all'albo regionale, attestante:
 - 1) che la sede legale del centro è ubicata nel territorio regionale;
 - 2) il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6;
 - 3) l'ambito provinciale di intervento;
 - 4) il numero degli sportelli operativi nell'ambito provinciale e la loro ubicazione;
 - 5) la titolarità di una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di assicurare qualificati livelli di prestazione;
 - 6) lo svolgimento di attività di assistenza tecnica da almeno tre anni in forma continuativa;
 - 7) l'instaurazione di almeno cinquanta rapporti di assistenza tecnica con le aziende;
- b) un dettagliato programma triennale, articolato in piani annuali, relativo alle attività che si intendono svolgere.

3. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'attivazione del centro e per l'effettuazione degli accertamenti sul mantenimento dei requisiti e sull'attività svolta.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere rinnovata previa presentazione di apposita domanda e del relativo programma triennale.

5. La Regione può finanziare l'avvio dei centri autorizzati con i fondi di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 266, o con appositi stanziamenti a carico del bilancio regionale, sulla base del programma di attività di cui al comma 2, lettera b).

6. Nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 6, la Regione autorizza comunque i centri costituiti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, anche in deroga alle prescrizioni del comma 2, lettera a), numeri 6 e 7 del presente articolo.

LIGURIA

L.R.: n.19 02/07/1999 Disciplina del commercio in attuazione del D.Lgs. n. 114/1998

Articolo: n. 01 Titolo: Oggetto della legge

1. La presente legge, in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), disciplina:

- a) gli indirizzi, i criteri e i procedimenti relativi al commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- b) il procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita;
- c) l'Osservatorio regionale per il commercio;
- d) il procedimento di autorizzazione dei centri di assistenza tecnica alle imprese;
- e) le modalità di svolgimento, la pubblicità, anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione;
- f) le disposizioni sull'adeguamento degli strumenti urbanistici ai criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale.

Articolo: n. 21 Titolo: Centri di assistenza tecnica

- a) La Regione autorizza i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 114/1998 all'esercizio delle attività previste nel loro statuto entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.
- b) I centri sono costituiti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati.
- c) I centri non devono perseguire scopo di lucro e il loro statuto deve prevedere lo svolgimento a favore delle imprese delle attività indicate all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 114/1998.
- d) I centri inoltre devono disporre di una rilevante presenza sul territorio comprovata dall'esistenza di una pluralità di strutture operative.

La Regione può avvalersi dei centri allo scopo di facilitare il rapporto tra Amministrazione regionale e imprese utenti.

I centri sono finanziabili nell'ambito delle disposizioni statali e regionali di attuazione per l'utilizzo del fondo di cui all'art. 16, comma 1, della L. 7 agosto 1997, n. 266 (interventi urgenti per l'economia).

D.G.R.: n.29 10/10/1999 Determinazione degli indirizzi e dei criteri commerciali e di urbanistica commerciale ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Indirizzi e criteri di programmazione commerciale e urbanistica. Commercio al dettaglio. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla D.G.R. 10 aprile 2001 n. 12

Premessa L'attuazione del D.Lgs. n. 114/1998 recante la nuova disciplina del commercio impone l'assunzione da parte della Regione, di provvedimenti a contenuto differenziato che, nell'insieme, concorrono alla messa in campo di un innovativo ventaglio di politiche attive a favore dell'importante comparto economico.

I provvedimenti da porre in essere hanno diversa finalizzazione: alcuni si configurano in forma di criteri e di indirizzi programmatori e come tali si definiscono con atto amministrativo; altri, attenendo a discipline innovative e/o procedurali, si riconducono alla sfera legislativa.

Gli adempimenti regionali per l'attuazione del "decreto n. 114/1998" previsti dalle norme ricomprese nei Titoli III e IV sono oggetto del presente provvedimento nel contesto del quale si formulano gli indirizzi ed i criteri atti a regolare gli interventi di adeguamento e sviluppo della rete distributiva previsti:

- dagli art. 6-7-8-9 e 10 relativamente alle scelte di natura commerciale ed urbanistica;
- in materia di orario di apertura degli esercizi di vendita in applicazione delle norme di cui ai successivi art. 11 e 12.

È invece oggetto di iniziativa legislativa, che si accompagna al presente provvedimento, la definizione delle disposizioni necessarie all'esplicazione delle ulteriori competenze attribuite alla Regione dallo stesso decreto legislativo nelle seguenti materie:

- istituzione dell'Osservatorio regionale per il commercio (art. 6 e 10);
- disciplina del procedimento decisorio delle istanze di attivazione di grandi strutture di vendita (art. 9);
- disciplina della correlazione tra procedimenti di rilascio dei titoli edilizi e dell'autorizzazione;
- all'apertura di una media o grande struttura di vendita (art. 6, comma 2, lett. d);
- disciplina dei procedimenti per addvenire all'adeguamento degli strumenti urbanistici e in corso di formazione ai criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale (art. 6, commi 2 e 5);
- regolamentazione delle vendite straordinarie (art. 15);
- autorizzazione dei centri di assistenza tecnica (art. 23);
- regolamentazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche (Titolo X);
- adeguamento alla nuova disciplina degli strumenti regionali di incentivazione finanziaria al commercio.

LOMBARDIA

L.R.: n.14 23/07/1999 Norme in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59" e disposizioni attuative del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. e), della L. 15 marzo 1997, n. 59"

Articolo: n. 9 Titolo: Centri di assistenza tecnica alle imprese

1. Al fine di sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva commerciale, in applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. n. 114/1998, la Regione autorizza, secondo le modalità di cui alla presente legge, l'attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello Provinciale, dalle Cciao, dalle cooperative e dai consorzi fra imprese, dalle società a maggioranza pubblica, dalle società consortili a partecipazione pubblica e da società cooperative fra consumatori e loro consorzi.

7. I centri svolgono le seguenti attività:

- a) assistenza tecnica e fiscale;
- b) formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;
- c) gestione economica e finanziaria di impresa;
- d) accesso ai finanziamenti anche comunitari;
- e) sicurezza e tutela dei consumatori;
- f) tutela ambientale;
- g) igiene e sicurezza sul lavoro ed altre materie eventualmente previste dallo statuto;
- h) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.

Articolo: n. 10 Titolo: Autorizzazione di attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività dei centri di assistenza deve essere presentata alla Giunta regionale e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo del centro;
- c) statuto;
- a) relazione sugli obiettivi e le finalità che l'attività del centro di assistenza si propone di realizzare;
- b) d) indicazione degli elementi e delle risorse possedute ai fini dello svolgimento delle attività svolte dal centro di assistenza.

2. L'autorizzazione viene rilasciata con deliberazione della Giunta regionale.

Articolo: n. 11 Titolo: Finanziamenti per le attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese

1. Le attività svolte dai centri di assistenza sono finanziate con il fondo di cui alla L. 7 agosto 1997, n. 266 "Interventi urgenti per l'economia".

I centri interessati presentano le domande di finanziamento alla Giunta regionale, allegando la seguente documentazione:

- a) relazione circa gli obiettivi e le finalità dell'intervento proposto;
- b) piano finanziario dell'intervento progettato;
- c) tempi previsti per la realizzazione dell'intervento.

La Giunta regionale verifica la coerenza degli interventi proposti dai centri di assistenza con i requisiti previsti dalla legge n. 266/1997 e ne determina le priorità in relazione agli obiettivi ed ai criteri contenuti nei relativi provvedimenti di attuazione.

La Giunta regionale approva il programma degli interventi e contestualmente la relazione sugli interventi svolti nell'anno precedente e sui risultati da questo conseguiti.

Articolo: n. 15 Titolo: Norma finanziaria

1. Per gli interventi di riforma della disciplina del commercio e di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti previsti dalla presente legge, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa complessiva di L. 2.320.000.000 di cui:

- a) L. 1.800.000.000 per le spese in capitale per la costruzione dell'Osservatorio per il monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva di cui all'art. 7;
- a) L. 220.000.000 di parte corrente per l'Osservatorio per il monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva di cui all'art. 7;
- b) L.300.000.000 per le attività di assistenza tecnica, di formazione ed aggiornamento svolta dai centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'art. 9.

Alle spese per l'attività di programmazione e di monitoraggio della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'art. 12 si provvede con le somme annualmente stanziare sul capitolo 3.4,2.1.1454 dello stato di previsione delle spese del bilancio dei singoli esercizi finanziari, la cui descrizione è così modificata "Spese per l'attività di indirizzo programmatico e per il monitoraggio della rete di distribuzione dei carburanti".

3. All'onere di L.2.320.000.000 di cui al comma 1, si provvede per L.1.800.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per oneri relativi a spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2,2.2.958, utilizzando all'uopo lo stanziamento previsto alla voce 3.4,2.2.9695; per L. 520.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.1.1.1.546, utilizzando all'uopo gli stanziamenti previsti alle voci 3.4.2.1.9091 e 3.4.7.1.9030 dello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1999.

4. Allo stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1999 sono apportate le seguenti variazioni:

- a) nell'ambito 3, settore 4, obiettivo 2, è istituito il capitolo 3.4.2.24803 "Costituzione dell'osservatorio per il monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva" con la dotazione finanziaria di competenze e di cassa di L. 1.800.000.000;

- b) nell'ambito 3, settore 4, obiettivo 2 è istituito il capitolo 3.4.2.1.4961 "Spese per l'Osservatorio per il monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 220.000.000;
- c) nell'ambito 3, settore 4, obiettivo 2 è istituito il capitolo 3.4.2.24804 "Contributi per l'attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L.300.000.000.

MARCHE

L.R.: n.26 04/10/1999 Norme ed indirizzi per il settore del commercio

Articolo: n. 39 **Titolo:** Centri di assistenza tecnica

1. La Giunta regionale autorizza con apposito provvedimento i centri di assistenza tecnica alle imprese del terziario commerciale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 114/1998.
2. L'attività di assistenza tecnica può essere prestata da centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale e da altri soggetti interessati.
3. La Giunta regionale dispone con proprio provvedimento il numero massimo dei centri autorizzabili, le modalità di funzionamento, gli indirizzi e i criteri di priorità per la costituzione.

L.R. n. 30 28/12/2000 Assestamento del Bilancio 2000

Articolo: n. 30 **Modifica della L.R. 6 luglio 1998, n. 21**

1. All'articolo 14 della L.R. 6 luglio 1998, n. 21 sono aggiunti i seguenti commi: "8. Il fondo di cui al capitolo 3246208 pari a lire 1.914.000.000 è utilizzato per il cofinanziamento della L.R. 21/1998 con le modalità previste dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 1303/99 e n. 1087/00 relative al 'Programma attuativo in riferimento alla delibera CIPE del 5 agosto 1998'. 9. Per l'anno 2000 ai CAT (Centri di assistenza tecnica), così come previsti dall'articolo 39 della L.R. 4 ottobre 1999, n. 26 e con i criteri e le modalità da stabilirsi dalla Giunta regionale, sono destinati lire 420.000.000 a valere sul capitolo 3246203."

MOLISE

L.R.: n.33 27/09/1999 Disciplina regionale del commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, recante: "Riforma della disciplina relativa al Settore del Commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della L. 18 marzo 1997, n. 59"

Articolo: n. 19

Titolo: Centri di assistenza tecnica

1. I centri di assistenza tecnica previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 114/1998 possono essere costituiti dalle associazioni imprenditoriali del commercio, maggiormente rappresentative a livello provinciale, anche in forma consortile o in collaborazione con altri soggetti interessati, nonché dalle Camere di Commercio I.A.A.

2. Ai fini del presente articolo si considerano maggiormente rappresentative a livello provinciale le associazioni imprenditoriali che al contempo aderiscono ad una confederazione nazionale, sono presenti con proprie strutture operative in almeno due Comuni del territorio provinciale e contano almeno duecento associati nell'ambito della Provincia.

In caso di iniziativa consortile i requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti da almeno una delle associazioni consorziate.

I centri svolgono a favore delle imprese commerciali le attività previste dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 114/1998.

Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di assistenza allo scopo di facilitare i propri rapporti con le imprese utenti.

6. I centri non autorizzati dal direttore generale regionale competente per il commercio secondo modalità che vengono definite con proprio provvedimento dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. I centri autorizzati ai sensi del comma 6 vengono contestualmente iscritti in apposito albo regionale tenuto dalla direzione generale regionale competente per il commercio.

8. L'iscrizione all'albo di cui al comma 7 costituisce presupposto per l'accesso ai finanziamenti previsti dai successivi commi.

9. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle attività dei centri di assistenza la Regione concede ai centri costituiti dalle associazioni imprenditoriali del commercio contributi annui, nei limiti di L. 20.000.000 per ciascun centro, anche mediante l'utilizzo del fondo di cui all'art. 16, comma 1, della L. 7 agosto 1997, n. 266.

10. Criteri, modalità e procedure per l'erogazione del contributo di cui al comma 9 sono determinati dalla Giunta regionale con lo stesso provvedimento di cui al comma 6.

Articolo: n. 34 Titolo: Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 dell'art. 8 si farà fronte mediante istituzione di apposito capitolo di spesa con le leggi approvative dei bilanci regionali per gli esercizi finanziari 2000/2001.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli art. 18 e 19 della presente legge quantificati per l'esercizio finanziario 1999 in L. 265.000.000 si fa fronte con i fondi iscritti nel capitolo di spesa n. 55400 del bilancio regionale. Nello stato di previsione della spesa nella Sezione n. 5 – Rubrica n. 14 – Settore n. 1 viene iscritto il seguente nuovo capitolo.

Capitolo n. 49795 Oneri per il finanziamento degli interventi previsti dagli art. 18 e 19 – Osservatorio regionale del Commercio e Centri di assistenza tecnica; – con una dotazione di Competenza di Cassa di L. 265.000.000, con prelievo di pari importo dalla Competenza e dalla Cassa del capitolo 55400 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1999, "Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso" (spese di investimento per ulteriori piani di sviluppo).

D.G.R.: n.1808 06/12/1999 Legge Regionale 27 settembre 1999, n. 33 – Centri di Assistenza Tecnica – modalità di autorizzazione e criteri di erogazione dei contributi.

Articolo: n. - Titolo: La Giunta Regionale

Visto l'art. 19 della L.R. 27 settembre 1999, n.33, "Disciplina regionale del commercio in attuazione D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114, recante: Riforma della disciplina relativa al settore Commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della L. 18 marzo 1997, n. 59";

Rilevato che è compito della Giunta dettare le modalità secondo le quali il Direttore generale regionale competente per il commercio dovrà procedere ad autorizzare i "Centri di Assistenza Tecnica", nonché stabilire i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei relativi contributi.

Ritenuto pertanto di dover provvedere ad individuare le modalità di riconoscimento dei C.A.T. nonché i criteri, modalità e procedure di erogazione dei contributi.

Unanime Delibera

i Centri di Assistenza Tecnica sono autorizzati, mediante provvedimento del Direttore generale competente il commercio, ed iscritti nell'apposito Albo regionale tenuto dalla Direzione generale.

la costituzione dei C.A.T. avviene per iniziativa delle Associazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative al livello provinciale, anche in forma consortile o in collaborazione con altri soggetti interessati, o dalle camere di Commercio;

le Associazioni imprenditoriali del commercio sono considerate "maggiormente rappresentative" qualora siano contemporaneamente aderenti ad una Confederazione nazionale, siano presenti con proprie stabili strutture operative in almeno due Comuni del territorio provinciale, contino almeno 200 associati nell'ambito della Provincia;

nel caso di iniziativa consortile i requisiti di cui al punto precedente devono essere posseduti da almeno una delle Associazioni consorziate;

ai fini del riconoscimento i costituiti o costituendi C.A.T. devono produrre la seguente documentazione:

copia dello Statuto dal quale risulti almeno lo svolgimento delle attività elencate dal 2° comma, dell'art. 23 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114; lo Statuto dovrà altresì prevedere lo svolgimento dell'attività anche in favore dei soggetti che non appartengano alle Organizzazioni di Categoria.

dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti la disponibilità di almeno due sedi stabili, in Comuni diversi della Provincia, adeguatamente attrezzate;

dichiarazione del legale rappresentante inerente la struttura organizzativa, formativa e di consulenza tale da assicurare qualificativi livelli delle prestazioni;

ai C.A.T. regolarmente sostituiti ed iscritti nell'Albo regionale sarà riconosciuto il contributo di L. 5.000.000, relativi alle spese di impianto, per ogni struttura operativa attivata per il massimo di 2; il contributo dovrà essere rendicontato entro sei mesi dalla materiale erogazione a pena di revoca;

dopo l'erogazione e la rendicontazione del contributo di primo impianto potrà essere riconosciuto, ai singoli C.A.T. pienamente operativi un ulteriore contributo graduato sul numero dei rapporti di Assistenza tecnica instaurati e cioè L. 5.000.000 nel caso che i rapporti siano superiori a 50, L. 10.000.000 qualora superiori a 100, L. 15.000.000 qualora superiori a 150, L. 20.000.000 qualora superiori a 200;

in ogni caso il contributo complessivo annuo per singolo C.A.T. non potrà superare i 20 milioni di lire.

i C.A.T. dovranno conservare le documentazioni da cui scaturisce il contributo, per almeno tre anni, al fine di consentire i controlli eventualmente disposti dal Direttore generale per il commercio;

l'erogazione dei contributi legati al numero dei rapporti di assistenza tecnica instaurati avverrà dietro dichiarazione del legale rappresentante del C.A.T.; le istanze relative dovranno improrogabilmente essere presentate, per motivi contabili entro il 15 novembre di ogni anno.

PIEMONTE

L.R.: n.28 12/11/1999 Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114

Articolo: n. 16 **Titolo:** - **Centri di assistenza tecnica, formazione professionale e credito al commerci - Centri di assistenza tecnica** o 1. La Regione, in attuazione dell'art. 23 del D.Lgs. n. 114/1998, promuove la costituzione di appositi centri di assistenza tecnica, di seguito denominati centri al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva. I centri, istituiti dalle associazioni di categoria e da altri soggetti interessati, svolgono a favore delle imprese commerciali attività di assistenza tecnica in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e tutela dei consumatori, di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità ed alla loro certificazione.

2. I centri sono autorizzati dalla Regione, in misura massima di uno per soggetto costituente, esclusivamente in presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 a favore di tutte le imprese richiedenti le prestazioni, a prescindere dall'appartenenza o meno delle stesse ai soggetti istitutivi del centro, e della disponibilità di una struttura articolata e funzionante sul territorio regionale.

3. I soggetti costituenti i centri possono essere le associazioni di categoria del settore rappresentative di almeno il 5% delle aziende commerciali operanti sul territorio regionale secondo i dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente la costituzione del centro, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati. Le associazioni e gli altri soggetti devono avere svolto attività di assistenza tecnica alle imprese commerciali nei tre anni precedenti la costituzione del centro.

4 La Regione, al fine di assicurare un adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale di settore, in particolare la sensibilizzazione alla cultura dell'innovazione, l'individuazione ed il coordinamento delle linee di formazione e aggiornamento, la finalizzazione degli incentivi allo sviluppo del commercio, ed a garantire il sostegno progettuale agli enti locali per la riqualificazione del territorio, può partecipare alla formazione di centri di assistenza tecnica.

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di autorizzazione e la relativa documentazione. Stabilisce altresì l'autorità competente, i criteri e i termini per il rilascio dell'autorizzazione, i controlli sulla documentazione prodotta e sulle attività esercitate, nonché le sanzioni applicabili.

6. La Giunta regionale stabilisce altresì criteri e modalità di incentivazione dei centri.

Articolo: n. 24 **Titolo:** - **Norme finanziarie, transitorie e finali - Disposizioni finanziarie** 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 12 miliardi.

2. Nello stato di previsione della spesa vengono conseguentemente istituiti appositi capitoli con la seguente denominazione e lo stanziamento a fianco indicato:

- a) "Interventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore degli enti locali" (art. 18, comma 1, lett. a): lire 500 milioni;
- b) "Interventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore delle imprese e loro forme associative" (art. 18, comma 1, lett. a): lire 500 milioni;
- c) "Interventi per l'accesso al credito delle imprese commerciali" (art. 18, comma 1, lett. b) e c): lire 9 miliardi;
- d) "Interventi per la formazione e la qualificazione degli operatori commerciali (art. 18, comma 1, lett. d)": lire 1 miliardo;
- e) "Interventi a favore dei centri di assistenza tecnica" (art. 16, comma 1): lire 1 miliardo;

3. Nello stato di previsione della spesa viene conseguentemente istituito un apposito capitolo con la seguente denominazione: "Spese di funzionamento dell'Osservatorio regionale del commercio", con la dotazione "per memoria".

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la riduzione di lire 12 miliardi in termini di competenza e di cassa del capitolo 26160 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1999, a favore degli interventi di cui al comma 2, lett. a), b), c), d) ed e).

5. La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi all'anno 1999 è determinata con legge di approvazione dei bilanci o delle relative leggi di variazione.

6. Sono autorizzate variazioni compensative con atto amministrativo tra i capitoli di cui al comma 2, appartenenti alla medesima autorizzazione di spesa.

D.G.R.: n.78-29567 01/03/2000 Programma di intervento inerente ai criteri e alle modalità per l'istituzione dei centri di assistenza tecnica e incentivi a favore dei medesimi

Articolo: n. - **Titolo:** (omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di approvare i criteri e le modalità per l'istituzione dei centri di assistenza tecnica e gli incentivi a favore dei medesimi, secondo quanto previsto all'Allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

(omissis)

Allegato A

Centri di assistenza tecnica al commercio - Cat - criteri per l'istituzione ed incentivi

L.R. 12 novembre 1999 n. 28, art. 16

1) Definizione

- 2) I Centri di assistenza tecnica al commercio, denominati CAT, svolgono attività di assistenza tecnica, formazione ed aggiornamento professionale a favore delle imprese commerciali del Piemonte, nelle seguenti materie:
- a) innovazione tecnologica ed organizzativa;
 - b) gestione economica e finanziaria d'impresa;
 - c) accesso ai finanziamenti, anche europei;
 - d) sicurezza e tutela dei consumatori;
 - e) tutela dell'ambiente;
 - f) igiene e sicurezza sul lavoro;
 - g) interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità negli esercizi commerciali ed alla loro certificazione;
 - h) altre materie previste dallo statuto del CAT ed autorizzate dalla autorità competente.

3) Requisiti dei CAT

L'art. 16 della legge regionale n. 28/1999 stabilisce che i CAT sono autorizzati dalla competente autorità quando rispettano determinati requisiti. I soggetti costitutori dei CAT possono essere:

a) le associazioni di categoria del settore commercio rappresentative di almeno il 5% delle aziende commerciali operanti sul territorio regionale, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati;

b) le associazioni e gli altri soggetti che abbiano svolto attività di assistenza tecnica alle imprese commerciali, nei tre anni precedenti la costituzione del CAT.

I soggetti costitutori devono disporre di una struttura articolata e funzionante sul territorio regionale e non devono già essere stati autorizzati dalla Regione Piemonte per altri CAT.

3) Autorizzazione regionale

L'autorità competente per l'esame delle richieste e dei controlli della documentazione presentata viene individuata nella DIREZIONE COMMERCIO E ARTIGIANATO della REGIONE PIEMONTE. I CAT saranno autorizzati con provvedimento amministrativo e potranno essere autorizzati in misura massima di uno per soggetto costituente.

Ai fini della concessione dell'autorizzazione si richiede lo statuto che, tra l'altro, preveda lo svolgimento delle attività di cui al punto 1 a favore di tutte le imprese commerciali richiedenti le prestazioni, a prescindere dall'appartenenza delle stesse ai soggetti costitutivi del CAT.

4) Termini per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione

Le richieste di autorizzazione devono pervenire alla REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE COMMERCIO E ARTIGIANATO, entro il 30 giugno 2000 e devono essere prodotte in originale in bollo, ai sensi della normativa vigente. Le richieste di autorizzazione devono essere presentate e sottoscritte dal legale rappresentante del centro di assistenza tecnica - CAT. L'autorizzazione sarà rilasciata entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle richieste.

5) Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione

Alla domanda di autorizzazione si deve allegare la seguente documentazione:

- Atto costitutivo del CAT;

- Statuto del CAT che preveda, tra l'altro, le attività e le materie che verranno svolte dal Centro e che devono corrispondere almeno a quelle previste dalla legge regionale n. 28/1999, art. 16 comma 1, e la disponibilità a svolgere tali attività a favore di tutte le imprese commerciali richiedenti le prestazioni, a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costitutivi dei CAT;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto costituente del CAT che dichiara, per le associazioni di categoria:
 - a) il numero di aziende commerciali associate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la costituzione del CAT;
 - b) di avere svolto attività di assistenza tecnica nei tre anni precedenti la costituzione del CAT;
 - c) di non avere partecipato alla costituzione di altri CAT.

Per gli altri soggetti costitutori, la dichiarazione deve contenere gli elementi di cui ai precedenti punti b) e c);

- Curriculum dell'attività di cui al precedente punto b);
- Relazione sulla articolazione strutturale, funzionale e territoriale del CAT.

La Direzione Commercio e Artigianato si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'espletamento dell'istruttoria e dei relativi controlli.

6) Controlli

I controlli saranno effettuati dalla Direzione Commercio e Artigianato e riguarderanno la verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi dei CAT e dei soggetti costitutori.

7) Incentivazioni

La legge regionale n. 28/1999 prevede all'art. 18, comma 1 lett. d), il sostegno alla costituzione dei CAT. Il finanziamento per la costituzione dei CAT, a valere sul capitolo di spesa 26109 per l'esercizio finanziario 2000, sarà ripartito tra spese per la realizzazione strutturale e operativa dei CAT, pari al 75% della disponibilità e spese per inizio attività, pari al restante 25%.

Spese ammesse per la realizzazione strutturale e operativa del CAT

- attrezzature e macchinari d'ufficio;
- strumenti e prodotti informatici;
- strumenti e spese funzionali all'attivazione e alla successiva attività del centro;
- spese per formazione professionale degli operatori;
- consulenze esterne.
- Saranno ammesse spese, per un importo massimo di lire 250 milioni per ciascun CAT, finalizzate alla apertura della sede centrale e per l'attivazione di sportelli provinciali e territoriali diversi da quelli dove è ubicata la sede centrale.

Spese per inizio attività

Il finanziamento regionale sarà regolato da successivo provvedimento amministrativo che normerà sia l'attività dell'anno di costituzione dei centri sia quella degli anni successivi.

8) Domanda di finanziamento

La domanda di finanziamento relativa alla realizzazione strutturale e operativa dei CAT deve essere presentata entro 30 giorni dalla concessione dell'autorizzazione corredata da:

- relazione illustrativa della realizzazione strutturale e operativa;
- preventivi ed eventuali progetti
- Il contributo sarà pari al 100% delle spese ammesse. È concesso un anticipo pari al 50% del contributo ammesso. Il saldo verrà effettuato a presentazione del rendiconto delle spese, corredato di fatture o altre pezze giustificative. La documentazione per il saldo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2000

D.G.R.: n.49-29754 27/03/2000 L.R. 12 novembre 1999, n. 28, art. 17. Formazione professionale degli esercenti e degli addetti al settore commerciale: individuazione dei percorsi formativi.

Articolo: n. - **Titolo:** (omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di individuare nella fase di prima applicazione della legge regionale n. 28/1999 e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della stessa, i percorsi formativi per l'accesso all'imprenditorialità, per l'aggiornamento degli operatori in attività, per l'innalzamento o la riqualificazione del livello professionale di cui alla direttiva allegata alla presente deliberazione, facente parte integrante della medesima.

I corsi di formazione professionale saranno istituiti dai centri di assistenza tecnica previsti dall'art. 16 della legge regionale n. 28/1999.

Le modalità organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei singoli corsi di formazione professionale saranno normati nelle convenzioni da stipularsi con i soggetti organizzatori e gestori dei corsi, nel rispetto dei piani di formazione approvati dalla Giunta Regionale.

È demandata al Direttore regionale del Commercio e Artigianato la stipula di apposite convenzioni con i centri di assistenza tecnica per l'istituzione e la regolamentazione dei corsi in questione.

(omissis)

Allegato

Al sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 28/1999, si rende necessario, al fine di favorire la formazione degli esercenti il commercio e degli addetti al settore commerciale e di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo, individuare i percorsi formativi per l'accesso all'imprenditorialità, per l'aggiornamento degli operatori in attività e per l'innalzamento o la riqualificazione del livello professionale.

La formazione professionale del settore deve rappresentare uno strumento per promuovere la crescita e lo sviluppo del commercio, deve garantire, tutelare e valorizzare gli interessi di quanti in esso operano, anticipando ed orientando i cambiamenti che avvengono in questo settore.

L'aumento della gamma dei servizi offerti e l'accesso agli stessi da parte di nuovi segmenti di consumatori rende necessario sviluppare la personalizzazione del rapporto con il cliente come fattore di successo, non solo per coloro che si affacciano alla professione per la prima volta, ma anche per coloro che da tempo svolgono la loro attività in questo campo.

Il training di formazione deve porsi principalmente i seguenti obiettivi:

- sensibilizzare gli addetti alle vendite affinché esprimano le loro competenze professionali coerentemente a quelli che sono gli scopi e gli obiettivi dell'organizzazione di appartenenza;
- sviluppare le competenze di comunicazione e relazione indispensabili a guidare l'efficacia del processo di vendita;
- favorire le capacità di gestione delle relazioni interpersonali nell'ottica della massima produttività organizzativa;
- fornire le conoscenze di base e implementare l'applicazione attraverso la sperimentazione pratica relativa all'intero processo di vendita, dall'attività di prospezione del mercato al post-vendita.

Articolo: n. 2 Titolo: Soggetti organizzatori e gestori Nella fase di prima applicazione dell'art 17 della legge regionale n. 28/1999 e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge medesima, i corsi sono istituiti a seguito di convenzione con la Regione Piemonte, rappresentata a tal fine dal Direttore della Direzione Commercio e Artigianato, dai centri di assistenza tecnica previsti dall'art. 16 della medesima legge regionale n. 28/1999.

La Regione contribuisce al finanziamento di tali corsi, che devono rientrare nei piani di formazione approvati dalla Giunta Regionale, con le risorse stanziare sul cap. 14995 del bilancio provvisorio di cui alla legge regionale n. 10/2000, già accantonate ed assegnate alla Direzione Commercio e Artigianato con D.G.R. n. 41-29360 del 14 febbraio 2000 (accantonamento n. 100168).

PUGLIA

L.R.: n.24 04/08/1999 “Principi e direttive per l’esercizio delle competenze regionali in materia di commercio”, come modificata ed integrata dalla L.R. 15 dicembre 2000 n. 27

Articolo: n. 23 **Titolo:** Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali 1. La Regione favorisce le iniziative volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, e in particolare nelle piccole e medie imprese, la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità e di elevarne il livello tecnologico.

2. Con apposito regolamento sono definiti:

- a) i requisiti affinché centri istituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria del commercio e dalle Camere di commercio possano essere autorizzati a svolgere attività di assistenza tecnica riconosciuta ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 114/1998;
 - b) le modalità di autorizzazione regionale ai centri, le cui attività di assistenza tecnica devono essere svolte a favore di tutti gli operatori commerciali che ne facciano richiesta;
 - c) l’individuazione delle attività di assistenza tecnica considerate prioritarie in relazione alle esigenze delle piccole e medie imprese commerciali, tenendo anche conto delle direttive per il cofinanziamento di interventi regionali contenute nella deliberazione CIPE del 5 agosto 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 269 del 17 novembre 1998, a valere sul fondo di cui all’art. 16, comma 1, della L. 7 agosto 1997, n. 266;
 - d) i criteri per la certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
- ogni altra disposizione necessaria alla sollecita istituzione e funzionamento dei centri di assistenza tecnica.

Regolamento: n.2 20/03/2001 art. 23, L.R. 4 agosto 1999, n.24 Regolamento sulle modalità di autorizzazione dei centri di assistenza tecnica

Titolo: Il Presidente della Giunta Regionale

Vista la deliberazione della G.R. 11 dicembre 2000, n. 1677 con la quale la Giunta regionale ha approvato il regolamento sulle modalità di autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica ai sensi dell’art. 23 della L.R. 4 agosto 1999, n.24;

Vista la decisione prot. n. 2071, verb. n. 12 seduta del 18 dicembre 2000 della Commissione di controllo che ha rilevato che “a termini dell’art.17, comma 32, della L. 15 maggio 1997, n.127, il controllo di legittimità sugli atti della Regione si esercita esclusivamente sui regolamenti e inoltre che la legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1 prevede che i regolamenti stessi debbano essere emanati dal Presidente della Giunta e conseguentemente che l’atto soggetto a controllo preventivo può essere solo il decreto emanato dal Presidente della Giunta”;

Vista la successiva deliberazione di chiarimenti n.85 del 13 febbraio 2001, con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema di regolamento sulle modalità di autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica ai sensi dell’art. 23 della L.R. 4 agosto 1999, n. 24;

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Articolo: n. 1 Titolo: Oggetto e finalità 1. Ai sensi dell'art. 23 della L.R. 4 agosto 1999, n. 24, la Regione favorisce la costituzione di Centri di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, al fine di stimolare:

- a) la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva;
- b) il miglioramento dei sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità;
- c) l'elevazione del livello tecnologico;
- d) la semplificazione del rapporto tra amministrazioni pubbliche ed imprese.

Articolo: n. 2 Titolo: Costituzione dei Centri di assistenza tecnica 1. I Centri sono promossi, anche in forma consortile, dai seguenti soggetti:

- a) le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentative a livello provinciale e presenti nel CNEL;
- b) le Camere di commercio, anche attraverso la loro Unione regionale.

2. Le associazioni di categoria, di cui al precedente comma 1, che intendono chiedere l'autorizzazione a svolgere l'attività di assistenza tecnica devono essere costituite ed operanti nella Regione Puglia con adeguate strutture organizzative e sedi operative decentrate sul territorio.

3. Possono far parte dei Centri di assistenza tecnica anche:

- a) gli enti e le società di formazione professionale;
- b) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi;
- c) gli enti pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico;
- d) altri enti di assistenza tecnica eventualmente costituiti nella Regione;
- e) gli istituti di credito e le società finanziarie.

Articolo: n. 3 Titolo: Attività di Centri di assistenza tecnica 1. Ai fini dell'autorizzazione regionale di cui al successivo art.6, i Centri svolgono le seguenti attività, a parità di condizioni in favore di tutte le imprese, esistenti o da promuovere, dell'area di propria operatività a prescindere dall'appartenenza o meno alle associazioni di categoria:

- a) assistenza tecnica;
- b) formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa;
- c) consulenza e assistenza in materia di gestione economica e finanziaria e per l'accesso ai finanziamenti, anche comunitari;
- d) consulenza ed assistenza in materia di adempimenti e procedimenti amministrativi previsti a carico delle imprese per lo sviluppo delle attività commerciali, al fine di concorrere alla trasparenza e semplificazione, di cui all'art.2, comma 1, lett. n) della legge n. 24/1999, nonché alla facilitazione del rapporto tra amministrazioni ed imprese, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 114/1998;
- e) sicurezza e tutela dei consumatori;
- f) tutela ambientale;
- g) igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo Statuto;

- h) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, basate sui criteri e modalità di cui alla normativa UNI-EN ISO 9000, tradotti in linee-guida, con particolare riferimento agli esercizi di vicinato;
- i) formazione e consulenza in materia di commercio elettronico.

2. Anche ai fini di quanto previsto dall'art.23, comma 2, lett. c), della legge n. 24/1999, sono considerate prioritarie le attività di assistenza tecnica alle piccole e medie imprese di cui alle lett. a), b), c), d), g) e i), del precedente comma 1.

3. Le amministrazioni pubbliche possono, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, avvalersi dei Centri di assistenza tecnica per facilitare il rapporto tra le stesse e le imprese.

Articolo n. 4 Titolo: Struttura dei Centri di assistenza tecnica 1. I Centri, come richiesto dal precedente art.2, comma 3, devono comprovare l'esistenza di una pluralità di strutture operative ad essi riconducibili, operanti nel territorio di almeno tre province.

2. Per il potenziamento della propria attività, i Centri di assistenza tecnica possono stipulare convenzioni con società private di consulenza ed assistenza alle imprese, società di servizi al terziario, professionisti, docenti ed esperti.

Articolo n. 6 Titolo: Autorizzazione regionale 1. I Centri di assistenza tecnica sono autorizzati all'esercizio delle attività previste nel loro Statuto della Giunta regionale, previa istruttoria compiuta dal competente servizio dell'Assessorato regionale al commercio.

2.L'autorizzazione viene rilasciata con deliberazione della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, decorsi i quali la domanda si intende accolta.

3.I Centri autorizzati ai sensi della presente deliberazione, nello svolgimento dell'attività e nelle iniziative promozionali, indicheranno la qualità di "Centro di assistenza tecnica", nonché gli estremi del relativo provvedimento regionale di autorizzazione.

Articolo n. 7 Titolo: Relazione sull'attività svolta da parte dei Centri di assistenza tecnica 1. Entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre ogni anno i Centri di assistenza tecnica presentano all'Assessorato regionale al commercio, rispettivamente, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed il programma di attività previsto per l'anno successivo.

D.G.R.: n.133 17/02/2000 Indicazioni operative ai Comuni sull'attuazione della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, recante "Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio", in relazione agli automatismi per le medie strutture di vendita

Titolo: LA GIUNTA

Omissis

DELIBERA

di approvare l'allegata circolare concernente indicazioni operative ai Comuni sull'attuazione della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, recante "Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio", in relazione agli automatismi per le medie strutture di vendita e ai subingressi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel B.U.R.P. regionale ai sensi della legge regionale n. 13/1994, art. 6, lett. a.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta il Presidente della Giunta:

dr. Romano Donno prof. Salvatore Distaso

INDICAZIONI OPERATIVE AI COMUNI SULL'ATTUAZIONE DELLA L.R. 4 AGOSTO 1999, N. 24, RECANTE "PRINCIPI E DIRETTIVE PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO", IN RELAZIONE AGLI AUTOMATISMI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E AI SUBINGRESSI.

SI INFORMANO I COMUNI CHE È IN CORSO DI COMPLETAMENTO L'ITER PREVISTO PER L'APPROVAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEGLI INDIRIZZI E CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, SECONDO QUANTO PREVISTO NELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 1999, N. 24, NONCHÉ DEGLI ALTRI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DI DETTA LEGGE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE MODALITÀ PER LA COSTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE DEL COMMERCIO, AI CORSI DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI COMMERCIALI E AI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA, CONTEMPLATI, RISPETTIVAMENTE, NEGLI ARTT. 21 - 23 DELLA PREDETTA LEGGE REGIONALE.

NEL RICORDARE AI COMUNI L'IMPORTANZA, AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI PER LE MEDIE STRUTTURE E PER I CENTRI STORICI, DI PROCEDERE ALLE RICOGNIZIONI, ALLE ANALISI ED AGLI STUDI PRELIMINARI, PREVISTI DALL'ART. 24, COMMA 1, LETT. A), B) E C) DELLA LEGGE N. 24/1999, CON LA PRESENTE CIRCOLARE SI INTENDE RICHIAMARE L'ATTENZIONE SUGLI AUTOMATISMI PER L'APERTURA E L'AMPLIAMENTO DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA SUDDETTA LEGGE, AI QUALI PUÒ ESSERE DATA IMMEDIATA ESECUTIVITÀ, ANCHE IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEI PROVVEDIMENTI REGIONALI DI ATTUAZIONE AI QUALI SI È FATTO RIFERIMENTO.

IN BASE A QUESTA DISPOSIZIONE, LE DOMANDE RELATIVE ALL'APERTURA O ALL'AMPLIAMENTO DI UNA MEDIA STRUTTURA (SEMPRE NEL RISPETTO DEI LIMITI DIMENSIONALI DI SEGUITO RICHIAMATI), VANNO CONSIDERATE ATTI DOVUTI E DEVONO ESSERE SEMPRE CONCESSE DAL COMUNE - SENZA ALCUN RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE MEDIE STRUTTURE - NEL TERMINE MASSIMO DI NOVANTA GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 114/1998, QUALORA RICORRANO LE SEGUENTI CONDIZIONI:

A) PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA, SI TRATTI DI UNA CONCENTRAZIONE DI ESERCIZI DI VENDITA OPERANTI NELLO STESSO COMUNE E AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 426/1971, PER LA VENDITA DI GENERI DI LARGO E GENERALE CONSUMO E LA SUPERFICIE

MASSIMA DI VENDITA DEL NUOVO ESERCIZIO SIA PARI ALLA SOMMA DEI LIMITI MASSIMI DI SUPERFICIE CONSENTITI AGLI ESERCIZI DI VICINATO, QUALI INDICATI ALL'ART. 4, COMMA 1, LETT. D), DEL D.LGS N. 114/1998, TENUTO CONTO DEL NUMERO DI ESERCIZI CONCENTRATI. PER ESEMPIO, SE UN OPERATORE INTENDE CONCENTRARE 10 ESERCIZI DI VENDITA DI 90 MQ CIASCUNO, LA SUPERFICIE TOTALE DEL NUOVO ESERCIZIO RISULTANTE DALLA CONCENTRAZIONE NON SARÀ DI 900 MQ MA DI 1.500 (OSSIA 150 MQ MOLTIPLICATO PER 10, SE GLI ESERCIZI SI TROVANO IN UN COMUNE FINO A 10.000 ABITANTI) OVVERO DI 2.500 (OSSIA 250 MQ MOLTIPLICATO PER 10, SE GLI ESERCIZI SI TROVANO IN UN COMUNE CON PIÙ DI 10.000 ABITANTI);

B) PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO, SI TRATTI DELL'ACCORPAMENTO DI ESERCIZI DI VENDITA OPERANTI NELLO STESSO COMUNE E AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 426/1971, PER LA VENDITA DI GENERI DI LARGO E GENERALE CONSUMO E LA SUPERFICIE MASSIMA DI VENDITA DELL'AMPLIAMENTO SIA PARI ALLA SOMMA DEI LIMITI MASSIMI DI SUPERFICIE CONSENTITI AGLI ESERCIZI DI VICINATO, QUALI INDICATI ALL'ART. 4, COMMA 1, LETT. D), DEL D.LGS N. 114/1998, TENUTO CONTO DEL NUMERO DI ESERCIZI CONCENTRATI O ACCORPATI E DELLE SUPERFICI DELLE MEDIE STRUTTURE CONCENTRATE O ACCORPATE. L'AMPLIAMENTO NON PUÒ COMPORTARE VARIAZIONE DEL SETTORE MERCEOLOGICO DELL'ESERCIZIO.

Con il termine concentrazione deve intendersi la situazione nella quale vengono riunite le attività e le superfici autorizzate di più esercizi commerciali preesistenti in un nuovo esercizio commerciale.

Con il termine accorpamento deve intendersi la situazione nella quale in un esercizio preesistente vanno a riunirsi le attività e le superfici autorizzate di altri esercizi commerciali.

I beni di largo e generale consumo sono quelli appartenenti - secondo quanto era previsto dall'art. 31, comma 3, del D.M. n. 375/1988 - alle tabelle merceologiche I, Ia, II, VI, VIII e IX.

L'autorizzazione è sempre concessa, ricorrendo le condizioni indicate, anche nel caso che la richiesta concerni l'apertura o ampliamento di un centro commerciale con una superficie complessiva contenuta entro i limiti dimensionali massima previsti per le medie strutture di vendita.

Per quanto riguarda le superfici ammesse per la tipologia "media struttura di vendita" valgono i livelli massimi delle medie strutture superiori (M2), di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), ossia:

- a) fino a 1500 mq nei Comuni appartenenti alle classi III e IV (con popolazione non superiore a 10.000 abitanti);
- b) fino a 2500 mq nei Comuni appartenenti alle classi I e II (con popolazione oltre 10.000 abitanti).

Si ricorda inoltre che, nei centri storici e nei Comuni fino a 10.000 abitanti confinanti con Comuni, appartenenti alla medesima provincia, con più di 50.000 abitanti, trova applicazione il limite dimensionale massimo di cui alla precedente lett. b).

Per rendere possibile l'esame delle domande da parte degli operatori interessati è opportuno che i

Comuni approvino tempestivamente una delibera che regolamenti il procedimento di rilascio della autorizzazioni, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 114/1998.

Detto provvedimento, può contenere, in via esemplificativa:

- 1) l'obbligo per l'interessato di presentare la domanda utilizzando la modulistica approvata dalla Conferenza unificata, con delibera del 13 aprile 1999, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 114/1998 (i modelli COM 2 e COM 3, presenti anche su Internet al sito www.minindustria.it, ovvero www.unioncamere.it);
- 2) le modalità per la presentazione delle domande per es. tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentate direttamente al Comune;
- 3) il rilascio all'interessato di un'apposita ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda, contenente eventualmente l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento;
- 4) il termine - non superiore a novanta giorni - entro il quale la domanda deve essere rilasciata, decorso il quale deve intendersi accolta, secondo le regole del silenzio - assenso. Rispetto a questo termine, pur restando la libera scelta ai Comuni, sembra consigliabile un termine di trenta giorni, poiché trattasi di autorizzazione che non prevede una particolare istruttoria, considerata la sua configurazione quale atto dovuto;
- 5) la condizione che il rilascio delle autorizzazioni comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi agli esercizi concentrati o accorpati;
- 6) le disposizioni relative al diritto di accesso degli interessati ai documenti relativi alle domande, secondo quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche.

Una volta entrato in vigore il provvedimento regionale relativo agli indirizzi per la programmazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, la deliberazione in questione potrà essere integrata dal Comune con i criteri per lo sviluppo delle medie strutture di vendita.

Infine, si fa presente che alcuni Comuni hanno posto un quesito in merito al termine previsto per l'effettuazione del subingresso, di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 24/1999, ed all'applicazione delle relative sanzioni.

Al riguardo, nell'attuale fase in cui il quadro di riferimento normativo non è ancora completato, come risulta dagli attuali vincoli al rilascio di una autorizzazione all'apertura di una media (come disposto dall'art. 24, comma 5, della legge regionale) o di una grande struttura di vendita, la disposizione in questione - per quanto riguarda il termine di decadenza di 60 giorni ivi previsto - deve intendersi non ancora operante.

Ne consegue che i Comuni, qualora riscontrino la mancata comunicazione dell'effettuazione di un subingresso, debbono ingiungere all'interessato di regolarizzare la sua posizione, con l'applicazione delle sanzioni solo qualora il soggetto non avesse al momento del subentro (non comunicato) i requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998, ovvero abbia continuato l'attività senza la dichiarazione del possesso di detti requisiti.

Questa indicazione è valida, come detto, fino al momento in cui i Comuni avranno adempiuto agli obblighi conseguenti all'emanazione degli indirizzi e criteri regionali per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, ossia quando sarà terminata la fase transitoria prevista dalla legge regionale n. 24/1999.

SARDEGNA

D.G.R.: n.29/19 02/07/1999 Indirizzi provvisori ai Comuni in materia di Riforma della Disciplina del Commercio di cui al D.Lgs. n. 114/1998.

Articolo n. 06 Titolo: Centri di Assistenza Tecnica Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, la Regione autorizza l'istituzione, a livello regionale e provinciale, di centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

I Centri sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 114/1998, e delle altre eventualmente previste dallo Statuto del Centro, previo accertamento del possesso di adeguata organizzazione sul territorio e di comprovate professionalità specifiche nelle materie oggetto di assistenza, con provvedimento dell'Assessorato regionale competente in materia di commercio.

I Centri hanno inoltre la funzione di garantire e facilitare il rapporto tra pubblica amministrazione ed imprese utenti. A tale scopo le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei Centri medesimi anche delegando loro funzioni pubbliche attraverso procedure di avvalimento.

Per il finanziamento dei Centri di Assistenza Tecnica, la Regione autorizza la concessione di contributi nella misura massima del 60 per cento della spesa ammissibile per il cofinanziamento di cui all'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 114/1998.

SICILIA

L.R.: n.28 22/12/1999 Riforma della disciplina del commercio

Articolo n. 26 Titolo: Centri di assistenza tecnica 1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività svolte dai centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 è rilasciata dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere dell'Osservatorio regionale.

TOSCANA

L.R.: n.28 17/05/1999 Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114

Articolo n. 3 Titolo: Regolamento di attuazione 1. Per le finalità di cui all'art. 2 la Regione adotta apposito Regolamento di attuazione, che fornisce indicazioni per:

- a) le aree commerciali metropolitane, relativamente all'integrazione tra le periferie e il resto delle aree urbane;
- b) i bacini di utenza omogenei, relativamente all'integrazione delle varie forme di vendita con i servizi pubblici;
- c) i centri storici, le aree montane, rurali, insulari e termali, relativamente all'integrazione tra le attività turistico-ricettive, le attività di produzione artigianale di qualità, i servizi turistici e di informazione e accoglienza;
- d) i centri con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e le aree montane ed insulari relativamente allo svolgimento congiunto, in un unico esercizio, delle attività commerciali e di servizi per la collettività;
- e) l'eventuale adozione, da parte dei Comuni, per i centri storici, le aree metropolitane o le aree sovracomunali comprese in bacini omogenei di utenza, di accordi di programma e di connessi programmi di qualificazione della rete commerciale, necessari per sospendere o inibire gli effetti della comunicazione di apertura degli esercizi di vicinato, sulla base di specifiche valutazioni di impatto sull'apparato distributivo, per un periodo non superiore a due anni.

2. Il regolamento disciplina inoltre:

- a) i criteri e le modalità per il riconoscimento della priorità alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di medie e grandi strutture di vendita a seguito della concentrazione di medie o grandi strutture preesistenti, nonché i casi in cui è dovuta l'autorizzazione all'apertura di medie strutture di vendita e all'ampliamento di medie e grandi strutture di vendita a seguito della concentrazione o accorpamento di esercizi già autorizzati per la vendita di generi di largo e generale consumo ai sensi dell'art. 24 della L. 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio);
- b) le norme sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita;
- c) le vendite straordinarie;
- d) i parametri e le procedure per il riconoscimento da parte della Regione dei Comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte;
- e) i requisiti e le procedure per l'autorizzazione regionale dei Centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 114/1998;
- f) l'individuazione delle aree nelle quali, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 114/1998, si applicano limiti massimi di superficie per le medie strutture di vendita.

D.G.R.: n. 19/02/1999 Regolamento di attuazione della legge regionale "norme per la disciplina del commercio in sede fissa"

Articolo n. 6 Titolo: - Disposizioni per la qualificazione della rete degli esercizi di vicinato - Protocollo Vetrina Toscana 1. Per le finalità di cui all'art. 1 e per attivare processi di rivitalizzazione del sistema distributivo e ricettivo nei contesti urbani, rurali e montani e nei

comprensori turistici interessati da fenomeni di stagnazione o recessione, la Regione promuove l'integrazione delle politiche dei soggetti pubblici e delle imprese al fine di rendere maggiormente competitiva l'offerta di servizi in aree-sistema identificabili anche come aree turistiche- prodotto.

2. La Regione, d'intesa con le associazioni di categoria del commercio e del turismo nonché con le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello regionale, definisce i contenuti e le modalità organizzative del protocollo denominato "Vetrina Toscana".

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta regionale, previa intesa sottoscritta dai soggetti di cui al comma precedente, adotta il protocollo Vetrina Toscana con il quale definisce gli impegni dei soggetti pubblici e privati aderenti, per la creazione di una rete di esercizi di vicinato in grado di qualificare l'offerta di servizi commerciali e turistici. In tale contesto la Regione garantisce la necessaria unitarietà di immagine e, nel contempo, un sistema integrato di interventi mirati a valorizzare le particolarità e peculiarità dell'offerta di produzioni tipiche toscane, sia nel settore agro-alimentare che artigianale puntando ad offrire alle imprese agricole, artigianali e alla piccola e media industria una rete di distribuzione fortemente connotata da caratteri locali e di tipicità regionale.

4. La Regione, attraverso gli strumenti di incentivazione a favore delle imprese commerciali, sostiene gli investimenti delle piccole imprese del commercio che si impegnino al rispetto del protocollo Vetrina Toscana e realizza interventi promo- pubblicitari per il biennio 1999-2000 nel quadro dei programmi regionali attuativi della L. 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia).

5. La Regione affida ai Centri di assistenza tecnica autorizzati ai sensi dell'art. 19, il controllo del rispetto delle condizioni previste dal protocollo Vetrina Toscana.

Articolo n. 17 Titolo: - Centri di assistenza tecnica - Caratteristiche dei centri di assistenza tecnica 1. La Regione favorisce le iniziative finalizzate alla promozione dell'innovazione e i processi di ammodernamento della rete distributiva, nonché a garantire alle imprese il più agevole rapporto con la Pubblica Amministrazione. Per tali fini, ai sensi dell'art. 23 del decreto, autorizza l'attività di appositi centri di assistenza tecnica alle imprese.

2. Ai fini dell'autorizzazione regionale i centri di assistenza tecnica di cui al comma precedente sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative almeno a livello provinciale. Sono considerate maggiormente rappresentative a livello provinciale le associazioni presenti relativamente al settore commercio, nell'ambito dei consigli provinciali delle camere di commercio.

3. I centri devono fornire la copertura del servizio a livello provinciale attraverso almeno due sportelli informativi in ambito provinciale.

4. I centri svolgono le loro attività in favore di tutte le imprese dell'area di propria operatività a prescindere dall'appartenenza o meno delle imprese alle associazioni di categoria costituenti il centro.

Articolo n. 18 Titolo: Attività dei Centri di assistenza tecnica 1. I Centri svolgono le seguenti attività:

- a) assistenza e consulenza alle imprese relativamente alle procedure amministrative per l'accesso all'attività e per lo svolgimento della stessa;
- b) formazione ed aggiornamento professionale anche in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa;
- c) organizzazione, formazione, promozione, certificazione e sviluppo del commercio elettronico;
- d) consulenza e assistenza alle imprese in materia di:
 - 1) gestione economica e finanziaria di impresa;
 - 2) accesso ai finanziamenti anche comunitari;
 - 3) sicurezza e tutela dei consumatori;
 - 4) tutela ambientale;
 - 5) igiene e sicurezza sul lavoro;
 - 6) prevenzione del fenomeno dell'usura;
 - 7) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
 - 8) altre attività eventualmente previste dallo statuto;
 - 9) attività amministrativa mediante avvalimento da parte delle Pubbliche Amministrazioni locali, così come previsto dall'art. 23 comma 3 del decreto, al fine di facilitare i rapporti tra Amministrazioni pubbliche ed imprese utenti.

Articolo n. 19 Titolo: Autorizzazione e sostegno dei centri di assistenza tecnica 1. La Giunta regionale autorizza i centri sulla base di apposita domanda presentata dai soggetti interessati, attestante:

- a) che la sede legale del centro sia localizzata nel territorio regionale;
 - b) l'adozione di statuto (allegato alla domanda) dal quale risulti il rispetto delle condizioni di cui all'art. 17;
 - c) il numero degli sportelli operativi in ambito provinciale e la loro ubicazione;
 - d) il possesso di una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di assicurare qualificati livelli di prestazione.
- e) 2. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previa acquisizione del parere della camera di commercio competente per territorio e, nel caso di centri operanti in più province, dell'Unioncamere Toscana; decorso tale termine senza che la Regione si sia espressa, la domanda si intende accolta.

3. La Regione sostiene l'attività dei centri autorizzati attraverso gli strumenti previsti dalla normativa regionale in materia di finanziamenti alle imprese e attraverso i programmi attuativi di cui alla legge n. 266/1997. I finanziamenti sono concessi per la realizzazione di programmi di attività o progetti, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente.

Regolamento: n.4 26/07/1999. Regolamento regionale 26 luglio 1999, n. 4 “Regolamento di attuazione della L.R. 17 maggio, n. 28 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114”. Testo coordinato con il regolamento regionale 3 maggio 2000, n. 5 “Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 26 luglio 1999, n. 4 di attuazione della L.R. 17 maggio 1999, n. 28 in materia di commercio in sede fissa”.

Articolo n. 06 Titolo: Disposizioni per la qualificazione della rete degli esercizi di vicinato - Protocollo Vetrina Toscana 1. Per le finalità di cui all'art. 1 e per attivare processi di

rivitalizzazione del sistema distributivo e ricettivo prioritariamente nei contesti urbani, rurali e montani e nei comprensori turistici interessati da fenomeni di stagnazione o recessione, la regione promuove l'integrazione delle politiche dei soggetti pubblici e delle imprese al fine di rendere maggiormente competitiva l'offerta di servizi in aree-sistema identificabili anche come aree turistiche- prodotto.

2. La regione, d'intesa con le associazioni di categoria del commercio e del turismo nonché con le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello regionale, definisce i contenuti e le modalità organizzative del protocollo denominato "Vetrina Toscana".

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta regionale, previa intesa sottoscritta dai soggetti di cui al comma precedente, adotta il protocollo Vetrina Toscana con il quale definisce gli impegni dei soggetti pubblici e privati aderenti, per la creazione di una rete di esercizi di vicinato in grado di qualificare l'offerta di servizi commerciali e turistici ivi compresa l'applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro. In tale contesto la regione garantisce la necessaria unitarietà di immagine e, nel contempo, un sistema integrato di interventi mirati a valorizzare le particolarità e peculiarità dell'offerta di produzioni locali o tipiche toscane, sia nel settore agro-alimentare che artigianale puntando ad offrire alle imprese agricole, artigianali e alla piccola e media industria una rete di distribuzione fortemente connotata da caratteri locali e di tipicità regionale.

4. La regione, attraverso gli strumenti di incentivazione a favore delle imprese commerciali previsti dalla vigente normativa, sostiene gli investimenti delle piccole imprese del commercio che si impegnino al rispetto del protocollo Vetrina Toscana e realizza interventi promopubblicitari per il biennio 1999-2000 nel quadro dei programmi regionali attuativi della L. 7 agosto 1997, n. 266 "Interventi urgenti per l'economia".

5. La regione affida ai Centri di assistenza tecnica autorizzati ai sensi dell'art. 19, l'attività di informazione del protocollo Vetrina Toscana, e il controllo del rispetto delle condizioni previste dal protocollo stesso.

Articolo n. 17 Titolo: - Centri di assistenza tecnica - Caratteristiche dei centri di assistenza

1. La regione favorisce le iniziative finalizzate alla promozione dell'innovazione e i processi di ammodernamento della rete distributiva, nonché a garantire alle imprese il più agevole rapporto con la Pubblica Amministrazione. Per tali fini, ai sensi dell'art. 23 del decreto, autorizza l'attività di appositi centri di assistenza tecnica alle imprese.

2. Ai fini dell'autorizzazione regionale i centri di assistenza tecnica di cui al comma precedente sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative almeno a livello provinciale anche congiuntamente ad altri soggetti interessati. Sono considerate maggiormente rappresentative a livello provinciale le associazioni presenti relativamente al settore commercio, nell'ambito dei consigli provinciali delle camere di commercio.

3. I centri devono fornire la copertura del servizio a livello provinciale attraverso almeno due sportelli informativi in ambito provinciale.

4. I centri svolgono le loro attività in favore di tutte le imprese dell'area di propria operatività a prescindere dall'appartenenza o meno delle imprese alle associazioni di categoria costituenti il centro.

Articolo n. 18 Titolo: Attività dei Centri di assistenza tecnica 1. I centri svolgono le seguenti attività:

- a) assistenza e consulenza alle imprese relativamente alle procedure amministrative per l'accesso all'attività e per lo svolgimento della stessa;
- b) formazione ed aggiornamento professionale anche in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa;
- c) organizzazione, formazione, promozione, certificazione e sviluppo del commercio elettronico;
- d) consulenza e assistenza alle imprese in materia di:
 - 1) gestione economica e finanziaria di impresa;
 - 2) accesso ai finanziamenti anche comunitari;
 - 3) sicurezza e tutela dei consumatori;
 - 4) tutela ambientale;
 - 5) igiene e sicurezza sul lavoro;
 - 6) prevenzione del fenomeno dell'usura;
 - 7) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
 - 8) altre attività eventualmente previste dallo statuto.

Articolo n. 19 Titolo: Autorizzazione e sostegno dei centri di assistenza tecnica 1. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale autorizza i centri sulla base di apposita domanda presentata dai soggetti interessati, attestante:

- a) che la sede legale del centro sia localizzata nel territorio regionale;
- b) l'adozione di statuto (allegato alla domanda) dal quale risulti il rispetto delle condizioni di cui all'art. 17;
- c) il numero degli sportelli operativi in ambito provinciale e la loro ubicazione;
- d) il possesso di una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di assicurare qualificati livelli di prestazione.

2. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previa acquisizione del parere della camera di commercio competente per territorio e, nel caso di centri operanti in più provincie, dell'Unioncamere Toscana; decorso tale termine senza che la regione si sia espressa, la domanda si intende accolta.

3. La regione sostiene l'attività dei centri autorizzati attraverso gli strumenti previsti dalla normativa regionale in materia di finanziamenti alle imprese e attraverso i programmi attuativi di cui alla legge n. 266/1997. I finanziamenti sono concessi per la realizzazione di programmi di attività o progetti, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente.

UMBRIA

L.R.: n.24 03/08/1999 Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114

Articolo n. 07 Titolo: Criteri 1. Nella definizione degli indirizzi generali per le attività commerciali di cui all'art. 5, i Comuni, oltre agli obiettivi ivi indicati ed alla ripartizione del territorio regionale di cui all'art. 6, devono tenere presenti i seguenti criteri:

- a) promuovere l'integrazione degli interventi di programmazione e di indirizzo dell'apparato distributivo nell'ambito di progetti generali di valorizzazione del territorio o di sue parti ed operare attraverso un progetto di intervento, concepito unitariamente e quantificato nei tempi di realizzazione;
- b) favorire la nascita di nuove iniziative attraverso processi di riconversione controllata delle realtà distributive marginali o meno produttive anche favorendone l'associazionismo;
- c) curare una costante integrazione degli interventi pubblici con le iniziative private intraprese da operatori, consumatori, loro rappresentanze di categoria e centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto;
- d) predisporre un efficiente sistema di monitoraggio delle variabili locali che interessano la distribuzione commerciale, anche finalizzato al corretto ed efficiente funzionamento dell'osservatorio regionale.

2. Entro 180 dall'approvazione della presente legge, i Comuni, in attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 5, del decreto, provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici generali e attuativi nonché i regolamenti di polizia locale:

- a) alle disposizioni di urbanistica commerciale, dettate dalla Regione;
- b) a quanto disposto dalla presente legge.

3. I Comuni, inoltre, nei termini e secondo le modalità specificate negli articoli seguenti, provvedono a dotarsi di uno o più strumenti specifici di indirizzo dell'apparato distributivo, a seconda della propria ampiezza territoriale e demografica, delle problematiche presenti nel settore e delle scelte di intervento operate.

4. Ferma restando la ripartizione del territorio predisposta per finalità di programmazione urbanistica, i Comuni, ai fini di garantire la migliore articolazione dell'offerta commerciale sul territorio e la migliore rispondenza delle tipologie di vendita alle diverse esigenze presenti nelle sue parti, possono suddividere il proprio territorio in aree o zone commerciali omogenee.

5. Anche qualora il Comune non intenda operare la ripartizione del territorio in zone commerciali omogenee, deve comunque individuare il centro storico.

6. Ai fini dell'applicazione dei limiti di cui all'art. 6, comma 2, lett. b) del decreto i Comuni procedono all'individuazione delle località di particolare interesse artistico e naturale.

Articolo: n. 34 Titolo: - Assistenza tecnica, promozione e sviluppo dell'apparato distributivo - Centri di assistenza tecnica 1. Al fine di rendere operativo il disposto dell'art. 23 del decreto, con regolamento adottato dal Consiglio Regionale sono definite e individuate:

- a) le modalità di autorizzazione regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 1 del decreto;
- b) le attività dei centri ammessi a finanziamento con il fondo di cui all'art. 16, comma 1 della L. 7 agosto 1997, n. 266 ed i criteri per la quantificazione dei finanziamenti;
- c) le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative cui è demandata la costituzione dei centri di Assistenza Tecnica;
- d) ogni altra disposizione necessaria alla istituzione e funzionamento dei Centri di Assistenza Tecnica.

Regolamento: n.39 22/12/1999 Norme di attuazione dell'art. 49 della L.R. 3 agosto 1999, n. 24, recante disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114

Articolo n. 16 Titolo: Composizione di centri di assistenza tecnica 1. Ai fini del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, per Associazioni di categoria degli operatori del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale si intendono quelle presenti nei consigli provinciali delle Camere di commercio di Perugia e Terni.

2. Possono aderire ai Centri di assistenza tecnica:

- a) le Camere di commercio o l'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Umbria;
- b) gli enti pubblici e i soggetti pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico;
- c) gli enti e le società di formazione professionale;
- d) gli istituti di credito e le società finanziarie;
- e) consorzi e le cooperative di garanzia fidi al commercio.

Articolo n. 17 Titolo: Attività dei Centri di assistenza tecnica 1. I Centri di assistenza tecnica svolgono le seguenti attività a favore delle imprese:

- a) assistenza e consulenza con riferimento alle procedure amministrative inerenti l'attività commerciale allo svolgimento della stessa;
- b) formazione ed aggiornamento professionale;
- c) organizzazione, formazione, promozione ed assistenza tecnica in materia di commercio elettronico;
- d) consulenza ed assistenza in materia di gestione economica e finanziaria e di accesso ai finanziamenti;
- e) sicurezza e tutela dei consumatori;
- f) sicurezza ambientale, igiene e sicurezza del lavoro;
- g) certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
- h) attività di supporto alle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- i) altre attività in favore delle imprese, previste dallo statuto.

2. I Centri svolgono la loro attività alle medesime condizioni in favore di tutte le imprese, esistenti o da promuovere, dell'area di propria operatività, a prescindere dall'appartenenza o meno delle stesse alle associazioni di categoria costituenti il Centro.

3. Per il potenziamento della propria attività, i Centri di assistenza tecnica possono stipulare convenzioni con società private di consulenza ed assistenza alle imprese, società di servizi al terziario, professionisti, docenti ed esperti.

Articolo n. 18 Titolo: Autorizzazione 1. I Centri di assistenza tecnica sono autorizzati a svolgere la loro attività dall'Amministrazione regionale, a condizione:

- a) che la sede legale del Centro sia localizzata nel territorio regionale;
- b) che il Centro sia dotato di almeno due sportelli operativi nella provincia in cui ha sede;
- c) che lo statuto contenga le finalità di cui all'art. 17 e preveda espressamente l'assenza di discriminazioni di sorta tra le imprese che si avvalgono del Centro;
- d) che il Centro abbia una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di fornire servizi a livello qualificato, con regolarità e diffusione sul territorio.

2. Nell'ipotesi che il Centro sia costituito in forma societaria o consortile, alle Associazioni di categoria deve essere riservata almeno una quota non inferiore al venti per cento del capitale della società consortile o del fondo del consorzio.

3. L'Amministrazione regionale si pronuncia sulla istanza per l'autorizzazione di cui al comma 1 entro centoventi giorni dal ricevimento.

VALLE D'AOSTA

L.R.: n.12 del 07/06/1999 Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale.

Articolo: n. 14 Titolo: Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali

1. La Regione favorisce le iniziative volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, ed in particolare nelle piccole e medie imprese, la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità e di elevarne il livello tecnologico.

2. Con regolamento regionale sono definiti:

a) i requisiti affinché strutture o centri istituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria e da altri soggetti interessati possano essere autorizzati a svolgere attività di assistenza tecnica;

b) le modalità di autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 114/1998, tenendo conto che le attività di assistenza tecnica devono essere svolte a favore di tutti gli operatori commerciali che facciano richiesta di prestazioni, a prescindere dalla loro appartenenza o meno ad associazioni di categoria;

c) l'individuazione delle attività di assistenza tecnica ammesse a finanziamento regionale, tenendo anche conto delle direttive per il cofinanziamento di interventi regionali contenute nella deliberazione

CIPE del 5 agosto 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 269 del 17 novembre 1998, a valere sul fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia);

d) i criteri per la certificazione di qualità degli esercizi commerciali;

e) ogni altra disposizione necessaria al sollecito avvio e funzionamento dell'attività di assistenza tecnica.

Regolamento: n. 4, 7 agosto 2000. Attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), relativo all'assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), la Regione agevola l'istituzione di centri di assistenza tecnica, di seguito denominati Centri, alle imprese della distribuzione, compresi i pubblici esercizi, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e alle loro strutture consortili, al fine di stimolare:

a) la diffusione di strumenti, di metodologie e di sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva;

b) il miglioramento dei sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità;

c) l'elevazione del livello tecnologico.

Art. 2

(Istituzione dei Centri)

1. I Centri di cui all'articolo 1 possono essere costituiti, anche in forma consortile, fra le associazioni di categoria degli operatori commerciali costituite ed operanti in Valle d'Aosta con adeguate strutture operative e sedi decentrate sul territorio e almeno uno dei seguenti soggetti:

- a) gli enti e le società di formazione professionale;
- b) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi;
- c) gli enti pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico ed imprenditoriale;
- d) altri Centri di assistenza tecnica eventualmente costituiti nella regione;
- e) gli istituti di credito e le società finanziarie.

Art. 3

(Attività dei Centri)

1. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 i Centri devono svolgere, alle medesime condizioni ed in favore di tutte le imprese esistenti o da promuovere nel rispettivo ambito operativo, le seguenti attività:

- a) assistenza tecnica nell'ambito del marketing e della promozione;
- b) formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e, in particolare, di promozione e di sviluppo del commercio elettronico;
- c) gestione economica e finanziaria di impresa e ulteriori aspetti organizzativi dell'impresa stessa;
- d) assistenza per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla normativa vigente;
- e) sicurezza e tutela dei consumatori;
- f) tutela ambientale;
- g) igiene e sicurezza sul lavoro;
- h) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
- i) altre attività di assistenza tecnica eventualmente previste dallo statuto dei Centri stessi.

2. I Centri svolgono le attività di cui al comma 1 a prescindere dall'appartenenza o meno delle imprese assistite alle rispettive associazioni di categoria.

Art. 4

(Struttura dei Centri)

1. I Centri devono disporre di una rilevante presenza sul territorio, comprovata dall'esistenza di una pluralità di strutture operative riconducibili ai soggetti di cui all'articolo 2.

2. Per il potenziamento della propria attività, i Centri possono stipulare convenzioni con società private di consulenza ed assistenza alle imprese, con società di servizi al terziario, con professionisti, docenti ed esperti.

Art. 5

(Domanda di autorizzazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 devono presentare domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività dei Centri alla struttura regionale competente in materia di commercio, corredata della seguente documentazione:

- a) atto costitutivo;
- b) statuto nel quale deve essere previsto, in particolare:
 - 1) lo svolgimento, a favore delle imprese, delle attività indicate all'articolo 3;
 - 2) l'assenza di discriminazioni tra le imprese che si avvalgono del Centro;
- c) relazione sugli obiettivi e le finalità che l'attività del Centro si propone di realizzare;

- d) relazione sulla consistenza e sulla diffusione delle strutture, dalla quale risulti il possesso di una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di fornire servizi a livello qualificato con regolarità e diffusione sul territorio, con l'attivazione di almeno due sportelli operativi, di cui uno nel comune in cui il Centro ha fissato la sede;
 - e) copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi degli enti costituenti i Centri.
2. La sede legale dei Centri deve essere localizzata nel territorio regionale.
 3. I soggetti di cui all'articolo 2 devono dimostrare, all'atto della presentazione della domanda, di essere costituiti ed operanti in Valle d'Aosta da almeno tre anni.

Art. 6

(Autorizzazione regionale)

1. La struttura regionale competente in materia di commercio verifica l'ammissibilità delle domande.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla presentazione delle domande, autorizza i Centri all'esercizio delle attività previste nel loro statuto.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, la domanda di autorizzazione si intende accolta.

Art. 7

(Relazione sulla attività svolta dai Centri)

1. I Centri presentano alla struttura regionale competente in materia di commercio:
 - a) entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
 - b) entro il 30 novembre di ogni anno, il programma di attività previsto per l'anno successivo.

Art. 8

(Criteri per la certificazione di qualità degli esercizi commerciali)

1. La certificazione di qualità degli esercizi commerciali avviene mediante l'applicazione, da parte degli stessi, delle norme UNI EN ISO serie 9000 e successive modificazioni, oppure mediante l'applicazione di protocolli o disciplinari appositamente realizzati per gli esercizi commerciali da enti di certificazione accreditati.
2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono rilasciate da enti di certificazione accreditati, previa verifica della conformità delle modalità operative degli esercizi commerciali alla norma, al protocollo o al disciplinare di riferimento.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 7 agosto 2000.

Il Presidente VIÉRIN

VENETO

L.R.: n.37 09/08/1999 Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto

Articolo: n. 29 **Titolo:** - **Assistenza tecnica - Centri di assistenza tecnica** 1. La Regione individua nell'assistenza tecnica alle imprese uno strumento per favorire l'ammodernamento dell'apparato distributivo in relazione a quanto previsto all'art. 23 del decreto legislativo.

2. L'attività di assistenza tecnica può essere prestata da centri di assistenza alle imprese organizzati, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale e da altri soggetti interessati.

3. L'assistenza tecnica comprende, fra l'altro, la formazione e l'aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa, gestione economica e finanziaria, accesso ai diversi e possibili finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.

Articolo: n. 30 **Titolo:** **Albo regionale**

- 1 È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale dei centri specializzati nell'attività di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione.
- 2 La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva il bando per la selezione degli organismi che aspirano ad essere inseriti nell'albo di cui al comma 1.
- 3 La selezione va effettuata, in fase di prima applicazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, successivamente, ogni tre anni. Dell'esito della selezione la Giunta regionale informa la competente Commissione consiliare.
- 4 La Giunta regionale a conclusione della procedura autorizza le strutture selezionate allo svolgimento dell'attività di assistenza e può comunque disporre accertamenti sul mantenimento dei requisiti richiesti.

D.G.R.: n.3267 13/10/2000 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e L.R. 9 agosto 1999, n. 37 Riforma del commercio. Bando pubblico per i Centri di assistenza tecnica alle imprese

Articolo: n. - **Titolo:** **L'Assessore alle politiche per l'agricoltura, commercio e artigianato Arch. Giancarlo Conta riferisce quanto segue: "L'art. 29 della L.R. 9 agosto 1999, n. 37 in attuazione dell'art. 23 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 introduce un elemento qualificante all'interno della riforma del settore del commercio.**

In tale articolo si afferma tra l'altro che la Regione individua nell'assistenza tecnica alle imprese uno strumento per favorire l'ammodernamento dell'apparato distributivo.

L'assistenza tecnica comprende, fra l'altro, la formazione e l'aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa, gestione economica e finanziaria, accesso ai diversi e possibili finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.

Per il perseguimento di tali finalità ed in applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. n. 114/1998, possono essere istituiti Centri di Assistenza Tecnica (CAT) a livello provinciale, organizzati anche in forma consortile, con lo scopo di erogare servizi intesi a migliorare le prestazioni delle PMI del commercio nel territorio con l'obiettivo di consolidarne lo sviluppo.

I CAT dovranno svolgere a favore delle imprese oltre che l'assistenza tecnica, anche altre attività tra le quali l'organizzazione, la formazione, la promozione, la certificazione e lo sviluppo del commercio elettronico, le attività finalizzate alla certificazione di qualità, ed inoltre, in conformità di quanto previsto all'art. 23 del D.Lgs. n. 114/1999, lo svolgimento di attività amministrativa sulla base di procedura di avvalimento da parte delle Pubbliche Amministrazioni locali.

I CAT dovranno essere costituiti dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore del commercio prevedendo la partecipazione anche delle loro società di servizi, le CCIAA anche attraverso proprie aziende speciali, le cooperative o i consorzi di imprese commerciali, i consorzi e le cooperative di garanzia fidi, le società finanziarie di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 114/1998, le società ed i consorzi d'impresa a partecipazione pubblica, qualora gli scopi coincidano con le finalità indicate dal D.Lgs. n. 114/1998.

Ai fini del riconoscimento regionale i CAT dovranno avere sede nel Veneto, assicurare l'operatività su ciascuna provincia di appartenenza, svolgere la propria attività a favore della piccole e medie imprese commerciali, ed infine avere la disponibilità di una struttura operativa stabile.

I CAT, riconosciuti, possono ottenere contributi regionali per la loro costituzione e per specifici progetti, nei limiti e con le modalità previsti dalla D.G.R. 10 marzo 2000, n. 672. A tal fine si rende necessario modificare la citata D.G.R. n. 672/2000, posticipando il termine della presentazione della domanda dal 31 luglio al 30 novembre 2000 e, conseguentemente, posticipare il termine relativo alla predisposizione del piano di riparto della Giunta regionale dal 30 settembre al 31 dicembre 2000.

Il relatore Assessore Arch. Giancarlo Conta sottopone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore Assessore alle politiche per l'agricoltura, commercio e artigianato Arch. Giancarlo Conta, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto il D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 114 in materia di riforma del commercio;
- Vista la L.R. 9 agosto 1999, n. 37 che ha recepito la normativa statale di riforma;
- Vista la D.G.R. 10 marzo 2000, n. 672 “Bando pubblico disciplinante gli aiuti alle piccole e medie imprese commerciali”

DELIBERA

1. di definire, ai fini dell'acquisizione del parere della commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 37/1999, l'allegato bando pubblico per il riconoscimento dei Centri di Assistenza Tecnica;
2. di modificare la D.G.R. 10 marzo 2000, n. 672, posticipando il termine della presentazione della domanda prevista per l'Azione C relativa all'accesso ai contributi per i Centri di Assistenza Tecnica, dal 31 luglio al 31 marzo 2001 e, conseguentemente, posticipare il termine relativo alla

predisposizione del piano di riparto della Giunta Regionale dal 30 settembre a 31 maggio 2001. Sottoposto a votazione il provvedimento risulta approvato con voto unanime e palese.

Articolo: n. Allegato **Titolo: Bando pubblico per il riconoscimento dei Centri di Assistenza Tecnica alle Imprese** di cui all'art. 23 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e agli art. 29 e 30 della L.R. 9 agosto 1999, n. 37. Riforma del commercio

Soggetti

Sono riconosciuti Centri di Assistenza Tecnica, non più di due per provincia, gli organismi costituiti dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore del commercio, avuto riguardo ai criteri per la composizione dei consigli delle Camere di commercio e possono farvi parte anche altri soggetti, quali le loro società di servizi; le CCIAA anche attraverso proprie aziende speciali; le cooperative o i consorzi di imprese commerciali, i consorzi e le cooperative di garanzia fidi; le società finanziarie di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 114/1998; le società ed i consorzi d'impresa a partecipazione pubblica, qualora gli scopi coincidano con le finalità indicate dal D.Lgs. n. 114/1998.

Non può essere riconosciuto più di un Centro di Assistenza Tecnica per ciascuna associazione di categoria nell'ambito della stessa provincia.

Requisiti

Ai fini del riconoscimento regionale i CAT devono possedere i seguenti requisiti:

- avere sede nel Veneto, assicurare l'operatività nella provincia di appartenenza, con possibilità di svolgere la propria attività anche a favore di imprese con sede in altre province;
- svolgere la propria attività a favore delle piccole e medie imprese commerciali, così come definite dalla normativa comunitaria e statale vigente, a prescindere dall'appartenenza o meno delle stesse alle associazioni di categoria;
- essere costituiti in forma societaria, anche consortile;
- avere disponibilità di una struttura operativa stabile composta da almeno 2 addetti a tempo pieno o, in alternativa, messi a disposizione dai soci del CAT, sulla base di specifica convenzione.

Attività

I CAT hanno lo scopo di erogare servizi intesi a migliorare le prestazioni delle PMI del commercio nel territorio con l'obiettivo di consolidarne lo sviluppo e pertanto svolgono, tra l'altro, a favore delle imprese le seguenti attività:

a) assistenza tecnica alle imprese, quali:

- Gestione economica e finanziaria di impresa;
- Predisposizione del piano d'impresa e del business plan;
- Verifica della strategia, del posizionamento e della missione aziendale;
- Ricerca di mercato orientata alla valutazione delle opportunità;
- Politiche di marketing e di aggressività sul mercato;
- Accesso ai finanziamenti, anche comunitari;
- Sicurezza e tutela dei consumatori;
- Tutela ambientale;

- Igiene e sicurezza sul lavoro;
 - Prevenzione del fenomeno dell'usura;
 - Analisi e studi di mercato;
 - Associazionismo agli acquisti e alle vendite;
 - Attività promozionali;
 - Progettazione e riconversione aree commerciali;
-
- b) formazione ed aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa;
 - c) organizzazione, formazione, promozione, certificazione e sviluppo del commercio elettronico;
 - d) attività finalizzate alla certificazione ambientale;
 - f) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
 - g) altre materie eventualmente previste dallo statuto, in linea con le finalità previste dalla legislazione di settore;
 - h) svolgimento di attività amministrativa sulla base di procedura di avvalimento da parte delle Pubbliche Amministrazioni locali, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 23 del D.Lgs. n. 114/1998, al fine di facilitare i rapporti tra amministrazioni pubbliche ed imprese utenti.
 - i) tutoraggio per le imprese in crisi.
 - j) Presentazione della domanda

Ai fini del riconoscimento e dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza deve essere presentata domanda in carta legale alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Per l'anno 2001 le domande vanno presentate entro il 31 marzo.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo del CAT;
- b) statuto;
- c) relazione sulla consistenza e diffusione delle strutture operative del CAT.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

L. P.: n.4 08/05/2000 Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento

Articolo: n. 26 **Titolo: Centri di assistenza tecnica** 1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti, anche in forma consortile o in collaborazione con altri soggetti interessati, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale. I centri sono autorizzati dalla Provincia all'esercizio delle attività previste nel loro statuto e possono beneficiare di sostegni finanziari.

2. I centri svolgono, a favore delle imprese commerciali, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dal loro statuto, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.